



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale

in

Amministrazione finanza e controllo

Tesi di Laurea

**“Il bilanciamento tra scopo lucrativo
e beneficio comune nelle società
benefit: profili fiscali e societari”**

Relatore

Prof. Interdonato Maurizio

Laureanda

Chiara Padoin

Matricola

862275

Anno Accademico

2021 / 2022

Alle future generazioni

CAPITOLO 1. Società Benefit e B Corp. Le aziende migliori per il mondo

1.1 Inquadramento normativo e <i>ratio</i>	10
1.2 Definizione e caratteristiche principali delle Società Benefit	15
1.3 La definizione di Beneficio comune	18
1.4 La sottile differenza tra Società Benefit, Bcorp ed impresa sociale	19
1.5 Il quadro normativo del Terzo settore nell'ordinamento italiano	21
1.6 Inquadramento legislativo della Società Benefit	26

CAPITOLO 2. Il benefit Impact report. L'evoluzione del concetto di inerenza dei costi

2.1 Società benefit e il regime fiscale: uno sguardo d'insieme	38
2.2 verso un approccio più protettore dell'ambiente grazie al modello Benefit; modifica articoli 9 e 41 della Costituzione	40
2.3 il Benefit impact report, lo standard di valutazione esterno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati	43
2.4 Le finalità del beneficio comune, prerogativa esclusiva delle società Benefit?	50
2.5 Sanzioni per il mancato perseguimento della finalità di beneficio comune	55

CAPITOLO 3. L'inerenza dei costi attinenti all'attuazione delle finalità altruistiche

3.1 Il concetto di inerenza del costo in normativa tributaria 56

art 53 Cost. e art. 109 co.5 TUIR

3.2 La prassi normativa 61

3.3 Evoluzione del concetto dell'inerenza dei costi per venire

incontro al modello Benefit 63

CAPITOLO 4. Il caso aziendale, Reti Spa SB, la prima

società quotata italiana ad aver aderito al modello Benefit 67

CAPITOLO 5. La società benefit: criticità del paradigma ed evoluzione della normativa

5.1 Una panoramica sui vantaggi e svantaggi del modello Benefit 72

5.2 I principali vantaggi fiscali nell'approccio al modello Benefit 80

CAPITOLO 6. Conclusioni e spunti di riflessione 85

Ringraziamenti 88

Bibliografia 89

Sitografia 90

INTRODUZIONE

In uno dei passaggi più efficaci e significativi de Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia¹ il premio Nobel Douglass C. North presenta in maniera chiara la distinzione tra “cambiamento graduale” e “cambiamento discontinuo” delle istituzioni.

A dispetto del pensare comune, secondo il premio Nobel, sono i cambiamenti gradualmente a generare mutamenti istituzionali permanenti che, di conseguenza, contribuiscono allo sviluppo economico di una società nel tempo.

Un cambiamento graduale deriva dalla somma di un numero significativo di relazioni comportamenti individuali nel mercato. I cambiamenti discontinui, viceversa, come le guerre, le rivoluzioni e le calamità, alla prova dei fatti, non modificano davvero i driver dello sviluppo economico perché le regole formali possono cambiare ma non accade lo stesso per i vincoli ed incentivi informali.

Invero, questi sono decisivi per nei percorsi di sviluppo economico. Le Società benefit sono le protagoniste di un processo non ancora concluso, un percorso in cui il cambiamento è graduale ma inarrestabile.

Un percorso porta solitamente a percorrere una nuova strada raggiungendo nuove mete ed è stato proprio quello che accadde con l'approvazione della L. 208/2015.

Grazie a questa normativa per primi in Europa si è iniziato a percorrere un iter verso, un nuovo modo di far Impresa.

La speranza di chi scrive è non solo che il modello Benefit venga sempre più condiviso e fatto proprio dalle imprese operatrici nel mercato nazionale e internazionale, ma che questa filosofia diventi il trampolino di lancio verso l'adozione di un nuovo concetto di business, non più basato solo al mero scopo di rincorrere il profitto, ma che si affacci ad aspetti sempre più etici e sociali creando una miscela inseparabile tra l'attività d'impresa e l'apporto benefico nei confronti della Società, sposando l'idea “l'impresa prende, l'impresa restituisce”

L'obiettivo che si è posto chi scrive è quello di far prendere dimestichezza al lettore della realtà che caratterizza le Società Benefit, per farlo, si procederà ad un graduale

¹ D.C Douglass, *Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell'economia*, Bologna, Il Mulino 1997

avvicinamento al tema attraverso in maniera tale che il lettore abbia un crescendo graduale dell'argomento in analisi.

L'oggetto di questa tesi è innovativo e sperimentale seppur di carattere squisitamente giuridico.

Si vuole far riferimento al suo aspetto innovativo in quanto l'Italia si trova a ricoprire la posizione di apripista come paese dell'Unione Europea e il primo fuori dagli Stati Uniti d'America nel creare questa specifica forma legale.

Prototipo societario scelto dalle aziende che vogliono non solo voglio raggiungere l'obiettivo del mero scopo di lucro attraverso la propria principale attività, bensì mirano a produrre un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente, producendo valore aggiunto.

Questo elaborato si prefigge invece di fare luce sull'argomento, in ogni suo aspetto attraverso un'esegesi particolareggiata e completa dei commi "Benefit" di riferimento.

Il lettore verrà quindi dolcemente guidato in quello che è questo viaggio alla scoperta di questo nuovo paradigma societario.

La rotta di questo viaggio è stata tracciata dal fil rouge evolutivo del paradigma, iniziato nel 2006 in Pennsylvania con B-Lab fino ad arrivare dieci anni dopo al riconoscimento giuridico in Italia.

Troveremo poi nei capitoli centrali il cuore pulsante dell'elaborato caratterizzato da un taglio squisitamente giuridico-tributario, l'evoluzione del concetto di inerenza dei costi e come questi vengano sostenuti dall'impresa per il raggiungimento del beneficio comune. si troverà poi un esempio pratico analizzando il caso Reti spa, prima società italiana quotata ad aver aderito al modello Benefit.

Si procederà poi all'analisi dei principali vantaggi e svantaggi di questo nuovo paradigma che concluderanno il nostro viaggio con delle considerazioni personali, lasciando ovviamente spazio ai numerosi spunti di riflessione; questo elaborato infatti non fornirà delle verità assolute e immutabili; il suo intento è molto diverso, vuole essere un punto di partenza da cui l'attento lettore potrà appassionarsi e incuriosirsi.

Concludendo, l'avvento della normativa regolatrice del paradigma cade proprio in concomitanza del poderoso cambiamento delle esigenze non solo della società, ma anche dell'economia.

CAPITOLO 1:

Società benefit e B Corp. Le società migliori per il mondo

1.1 Inquadramento normativo e *ratio*

Il 28 dicembre 2015 il Parlamento italiano ha approvato con la legge nr 208/2015 le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la cosiddetta legge di Stabilità, per il 2016.

Tale legge², grazie alla sua natura profondamente innovativa ha introdotto per la prima volta nel diritto societario italiano una nuova forma d'impresa: la Società Benefit.

Questo approccio così innovativo alla maniera di fare impresa è stato ideato e realizzato per la prima volta negli Stati Uniti d'America.

L'idea di base che ha portato all'ideazione del prototipo ha avuto molto successo oltre oceano, tanto che l'eco delle sue potenzialità ha raggiunto e attecchito con impressionante appoggio in Italia.

Il nostro Paese si è dunque trovato a ricoprire il ruolo di apripista tra i vari paesi dell'Unione Europea nell'adozione di questo nuovo approccio così radicalmente innovativo rispetto ai prototipi classici.

Il modello ha trovato talmente tanto riscontro che si è vista la necessità di creare una specifica forma legale a tutela di queste straordinarie imprese che perseguono, attraverso la propria principale attività di produzione, un impatto generativo di valore aggiunto non solo sulle persone ma anche sull'ambiente.

Tutto questo ha avuto riscontro attraverso l'inserimento di apposite normative all'interno della Legge di Stabilità 2016.

Mossa da parte del legislatore molto coraggiosa e degna di riflessione in quanto non vi era alcun testo normativo che prima d'ora avesse disciplinato un argomento del genere all'interno dei paesi di Civil Law.

Difatti i testi di riferimento principali fanno specifico riferimento a principi di stampo americano, questo fatto ha creato di fatto un effetto barriera tra gli altri Paesi dell'UE,

² Nello specifico si vuole far riferimento all'art. 1 commi da 376 a 384

molto attenti all'esperienza italiana e pronti a replicarne il successo non appena vedessero delle potenzialità.

La decisione di voler disciplinare e quindi legittimare sotto un aspetto giuridico questo tipo di società è da considerarsi oltremodo una decisione lungimirante e acuta, in quanto potrebbe predisporre a dare i natali ad una rivoluzione pionieristica del diritto societario.

Nonostante il carattere innovativo della legge, questa, non crea a tutti gli effetti un nuovo tipo societario, infatti le disposizioni relative alle società benefit non rappresentano una deroga alla previsione del codice civile o alle leggi speciali applicabili ai singoli modelli societari già esistenti nel nostro ordinamento.

Infatti, tali disposizioni si aggiungono a quelle già presenti nel testo del Legislatore, integrandone i contenuti e introducendo alcuni obblighi e vincoli ulteriori.

Gli obblighi aggiuntivi sono principalmente di due ordini.

Il primo, riguarda l'introduzione del duplice scopo nell'oggetto sociale, oltre all'obbligo di bilanciamento nella gestione, di fatto, si aggiunge l'interesse dei soci (nonché quello degli altri portatori d'interesse) nell'individuare un soggetto interno della società stessa che sia il responsabile per il perseguimento del beneficio comune.

Non è tuttavia sufficiente intervenire solamente sull'oggetto sociale, bisogna altresì rivedere tutte le clausole inerenti alla denominazione o la ragione sociale nonché i doveri e la responsabilità degli amministratori.

Tra le principali modifiche che devono essere apportate per conquistare la denominazione di Società Benefit abbiamo:

- Denominazione sociale con l'inserimento (non obbligatorio) delle parole "Società Benefit" o l'abbreviazione "SB" da utilizzare nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi (Comma 379).
- L'oggetto sociale deve contenere l'indicazione, accanto all'attività propria dell'impresa, delle finalità di beneficio comune che si intende perseguire

- Nello statuto vi è un chiaro obbligo nell'individuazione dell'unico soggetto o di una moltitudine di soggetti da ritenere come i responsabili del perseguimento da parte della società degli obiettivi da lei prefissatesi per il raggiungimento delle finalità di beneficio comune.

La seconda categoria di obblighi per diventare società Benefit invece, riguarda l'obbligatorietà da parte dell'organo amministrativo della rendicontazione periodica non finanziaria a cadenza annuale dell'attività della società.

Si ha quindi l'obbligo di descrivere nel dettaglio le modalità e le azioni che si sono intraprese nel corso dell'anno per il perseguimento del bene comune.

Questo obbligo permane anche nel caso in cui la società non sia riuscita a raggiungere gli obiettivi prefissati, all'interno della documentazione di carattere non finanziario vi è l'obbligo di comunicare le circostanze che hanno permesso o impedito oppure rallentato il programmato svolgersi degli eventi.

La relazione di impatto, elaborato regina tra la documentazione non finanziaria che deve essere predisposta dalla società Benefit, per obbligo di legge, deve essere allegata al fascicolo di bilancio e pubblicata nel sito internet della società ove presente.

I principali aspetti che ogni relazione di impatto deve coprire sono di seguito rappresentati:

- a) La descrizione degli obiettivi specifici che la società si prefigge di raggiungere al fine di perseguimento del beneficio comune. Si vede obbligatorio inserire all'interno della relazione anche le modalità e le azioni che la società ha deciso di intraprendere; nel caso in cui l'obiettivo prefissato non venga raggiunto all'interno della relazione devono essere ben delineate le circostanze e le cause collaterali che lo hanno impedito o rallentato il perseguimento dell'obiettivo
- b) Una parte valutativa dell'impatto generato nel corso del periodo osservato. La valutazione viene basata su parametri numerici standard tra le società Benefit elaborati da un ente terzo al fine di garantire l'imparzialità della valutazione stessa.

Gli elementi che caratterizzano i parametri sono previsti dalla legge di Stabilità 20216, all'interno dell'allegato n. 3 e ricoprono le seguenti aree:

- *la governance aziendale*, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
- *i rapporti con i lavoratori*, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
- *i rapporti con gli altri portatori d'interesse*, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
- *l'ambiente*, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

c) Una sezione dedicata alla descrizione degli obiettivi futuri che la società si prefigge di perseguire durante il prossimo lasso temporale preso in considerazione

La valutazione d'impatto va quindi a cristallizzare e legittimare l'impegno della società benefit ad operare *"in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti delle*

persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori d'interesse"³

In dottrina, ci si è recentemente interrogati sull'impatto che la relazione possa avere sul bilancio d'esercizio, sia nel caso di mancata allegazione sia nell'ipotesi di erroneità o falsità delle informazioni ivi riportate.

Al riguardo, si è sostenuto che la mancata allegazione della relazione al bilancio si sostanzierebbe in un vizio procedimentale rilevante, ai sensi dell'articolo 2377 c.c., quale causa di annullabilità della delibera di approvazione del bilancio. Caso diverso invece, qualora le informazioni ivi riportate siano carenti dal punto di vista informativo.

In questo caso si prospetta la rilevazione di una causa di invalidità del bilancio solo qualora le omissioni⁴ arrivino a influire sulla stessa rappresentazione della situazione della società; ad esempio, l'omissione di una parte della relazione potrebbe condurre all'occultamento di rischi futuri a danno della società non permettendo una lettura veritiera e corretta del bilancio da parte di un utilizzatore.

Resta ancora invece oggetto di dibattito in dottrina la questione se la relazione di impatto debba essere depositata presso il registro delle imprese insieme al bilancio.

A parere di chi scrive, merita adesione la parte di dottrina che promuove la pubblicità della relazione mediante deposito presso il registro delle imprese in ossequio alle esigenze di trasparenza e conoscibilità perseguite dalla legge 208/2015 in quanto la pubblicazione della relazione sul sito internet aziendale (condizione eventuale, non obbligatoria, in quanto sottostante al requisito di presenza di un sito internet aziendale) è una modalità diretta ad ampliare i tradizionali canali informativi per favorire la conoscibilità dei dati, ma non li sostituisce.

³ Cfr. comma 376, legge 208/2015

⁴ Manca nella legge 208/2015 una norma analoga all'art. 3, comma 8 del d.lgs. 254/2016 che *"(...) previa deliberazione motivata dell'organo di amministrazione, sentito l'organo di controllo"* consente di omettere nella dichiarazione di carattere non finanziario *"(..) in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell'impresa"*.

L'articolo 3 del d.lgs 254/2016 appare tuttavia regola espressione di un principio generale che non obbliga a comunicare al pubblico ciò che potrebbe danneggiare la società, a meno che l'informazione stessa non sia necessaria per offrire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale o, comunque, non sia richiesta da specifiche disposizioni di legge.

Ulteriore elemento essenziale al fine di raggiungere lo status di società Benefit è il controllo da parte dell'Autorità Garante della correttezza della concorrenza e del mercato.

Infatti, la società benefit che non risulti come non perseguente delle finalità di beneficio comune è assoggettata alle disposizioni punitive di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole⁵ e alle disposizioni del codice del consumo.

La vigilanza andrebbe intesa come potestà dell'autorità di monitoraggio continuo su tutta l'attività della società Benefit e sullo stato di attuazione dello scopo di beneficio comune.

L'obiettivo è di garantire una corretta comunicazione al mercato in merito al reale perseguimento delle finalità ulteriori rispetto al mero profitto, onde evitare che chi non realizzi tali obiettivi possano beneficiare di un vantaggio competitivo e reputazionale nei confronti di altre imprese, nonché erroneamente condizionare le scelte dei consumatori.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori, all'esito dell'istruttoria, l'AGCM potrà vietare la diffusione della pubblicità ed irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

La parte rivoluzionaria della norma è non solo l'introduzione del prototipo Benefit, ma soprattutto il fatto che qualsiasi società di persone o di capitali di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile, ivi incluse pertanto le società cooperative, possano trasformarsi in società Benefit.

Tali società continueranno quindi ad essere soggette alla propria disciplina di origine che verrà quindi integrata con le previsioni specifiche introdotte per le società benefit.

⁵ Di cui D.lgs 6 Settembre 2005 n. 206, per pubblicità ingannevole si intende qualsiasi forma di messaggio diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale per la promozione di beni o servizi ed è ritenuta ingannevole quando risulta essere in grado di indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo comportamento economico, sia idonea a ledere un concorrente

1.2 Definizione e caratteristiche principali delle società Benefit

Le società Benefit, come indicato nella legge istitutiva e per loro definizione, sono società che, attraverso l'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo della distribuzione degli utili, hanno come obiettivo il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune.

L'operato di queste società mira ad essere il più responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambienti, e tutti gli altri portatori di interesse.

Da una prima e superficiale lettura del modello si potrebbe pensare che le società benefit siano realtà no-profit, ma sarebbe un approccio al modello troppo semplicistico; infatti la società benefit si propone di "riconvertire" in chiave positiva il modello d'impresa rivoluzionando il concetto stesso di fare impresa attraverso la congiunzione tra la prospettiva lucrativa tipica del modello meramente capitalista delle società commerciali, con obiettivi di più alto profilo che sfociano addirittura nell'etica delle cose e nello sfruttamento di tutte le possibili sinergie positive createsi dall'interscambio tra "profit" e "non profit". Grazie a questo nuovo modello, finalmente due fronti che sembravano diversi e distanti tra loro, iniziano a dialogare.

Questa interconnessione è la mission di ogni società Benefit e rimane tale anche in caso di aumento di capitale, cambi di leadership legati a passaggi generazionali o quotazione in borsa, ne sarà un esempio poi il caso aziendale riportato all'interno del capitolo 4.

Da quando è iniziata la pandemia di COVID 19 in Italia il numero di società Benefit è duplicato ad una velocità impressionante, si è, di fatto, passati da 511 società Benefi nell'Isola al 31 Marzo 2020 a 926 unità lo stesso giorno dell'anno successivo⁶, ad oggi il numero supera le mille e quattrocento società registrate come Benefit, il primato a livello di distribuzione geografica per concentrazione delle Benefit spetta alla regione Lombardia, seguita dal Lazio e dall'Emilia Romagna.

⁶ https://www.ilsole24ore.com/art/impres-e-boom-societa-benefit-nell-anno-covid-19-AEEtGIT?refresh_ce=1

I settori di maggior diffusione del prototipo sono:

- Cibo e bevande
- Manifattura
- Servizi tecnici e professionali

Le società Benefit si vedono attori principali della responsabilità sociale dell'impresa, questa responsabilità viene suddivisa in due grandi settori, in particolare:

- La dimensione interna all'azienda, ossia tutti quei temi che riguardano la gestione delle risorse umane, la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e la gestione delle trasformazioni industriali e il modo in cui queste vanno ad impattare sull'ambiente circostante. Agendo in questo modo la società viene coinvolta e immersa nell'ottica Benefit in ogni suo aspetto coinvolgendo tutte le parti interessate, anche e soprattutto il personale.
- La dimensione esterna all'azienda vede invece coinvolgere gli stakeholders, nello specifico si pone particolare attenzione nel coinvolgimento Benefit i fornitori, la comunità locale che gravita attorno alla società stessa, i partner commerciali e i consumatori finali.

Tutto questo impegno ha come risultato l'accrescimento di valore percepito della società stessa agli occhi dei terzi



Fonte: Articolo Fisco e tasse, articolo del 15 Novembre 2021

1.3 La definizione di beneficio comune

Il comma 378 dell'articolo 1 della legge definisce il beneficio comune come il perseguimento nell'esercizio dell'attività economica della società, di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie sopra indicate, vale a dire persone, comunità, territori e ambiente. Non è quindi previsto che vi sia necessariamente la creazione di valore o di effetti positivi da parte dell'impresa, richiedendo la legge come minimo requisito che il processo produttivo e la strategia dell'azienda siano mirati a contenere il più possibile gli effetti negativi sui soggetti di cui sopra.⁷

Il beneficio comune deve essere tangibile e rispondere alle esigenze concrete della realtà nella quale l'azienda si colloca, così come agli obiettivi dell'azienda stessa.

Per una corretta analisi dello scopo delle società Benefit, occorre soffermarsi su una parola, quanto semplice ma potente "*comune*", ovviamente non posta a caso dal legislatore al momento dell'ideazione della norma.

Tant'è che il beneficio perseguito non deve avere carattere personale degli amministratori, coloro che hanno il potere di prendere le decisioni su come perseguire gli obiettivi prefissati (si configurerebbe così una situazione di "*profit*") ma è richiesto che questi soggetti considerino non solo i loro interessi, ma anche quelli dei non shareholders della società con la prospettiva di realizzare nel modo migliore l'obiettivo primario di crescita del valore per gli azionisti nel lungo termine.

Per tale motivo la definizione del beneficio comune non è più da considerarsi come una variabile di sfondo bensì un obiettivo positivo della stessa attività d'impresa per gli amministratori, ecco perché tale prerogativa non può esulare dalla missione aziendale e dal ruolo che questa ricopre all'interno della realtà che la circonda, ma deve essere fortemente connesso a tali elementi.

⁷ Come sottolineato in dottrina, non è richiesto, di fatto, che l'impresa si prodighi attivamente per la creazione di valore direttamente a capo a soggetti diversi dall'impresa stessa e dai suoi soci (i quali peraltro, sono soggetti che *in primis* hanno desiderato la modifica dell'oggetto sociale) C. Angelici "Società Benefit", *Orizzonti del Diritto Commerciale*, vol.2, 2017; B. Bertarini, "La Società Benefit spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit" *Diritto e Giustizia*, 2016; R. Honeyman, *The Corp Handbook: how to use Business as a Force for Good*, Oakland, Berrett – Kochler Publishers, 2014.

1.4 La sottile differenza tra Società Benefit, Bcorp ed impresa sociale

Data la novità e l'ampiezza dell'argomento trattato si è deciso di aiutare il lettore ad orientarsi all'interno del mondo benefit elencando le principali differenze tra le Società Benefit, le Bcorp e il modello di impresa sociale.

Per Società Benefit si intende quella qualifica giuridica legalmente riconosciuta, che i soci di un'impresa scelgono di assumere nel momento in cui decidono di vincolarsi a perseguire uno scopo di beneficio comune, oltre lo scopo di lucro nel perseguimento dell'attività primaria dell'impresa.

Per assumere questa qualifica, si deve procedere ad una modifica statutaria il cui scopo è quello di fornire maggiori garanzie a protezione dei valori fondamentali e della missione di un'impresa in caso di entrata di nuovi investitori, cambi di leadership e passaggi generazionali.

In questo modello vi è la previsione di responsabilità degli amministratori per il raggiungimento o meno degli obiettivi di beneficio comune prefissati in fase di modifica di pianificazione.

La certificazione BCorp, invece, è una misurazione delle performance di un'impresa che permette di verificare se e quanto un'azienda stia ponendo attenzione ai propri impatti economici, sociali e ambientali.

Trattasi infatti di una "fotografia" che attesta le varie azioni intraprese nell'esercizio e la loro efficacia.

Una Bcorp è quindi un'impresa che ha ottenuto l'omonima certificazione rilasciata da B Lab⁸.

La certificazione Bcorp identifica le aziende che, oltre ad avere obiettivi di profitto, rispondono ai più elevati standard di performance sociale ed ambientali, trasparenza ed accountability.

⁸ B Lab è un ente non profit composto da un insieme di imprenditori con sede nel Wayne, Pennsylvania. Questo consorzio di imprenditori che ha messo a punto il protocollo per promuovere le B corp in tutto il mondo ha come obiettivo la modificare il comportamento e la struttura del modello capitalista come da noi oggi conosciuto.

Per ottenere questo importante riconoscimento, ci sono delle condizioni molto stringenti che devono essere rispettate, si pensi al fatto che mediamente solo il 5% delle aziende che fa domanda riesce a raggiungere il punteggio minimo per la certificazione.⁹ tra le principali troviamo l'operatività in un mercato concorrenziale¹⁰ dell'impresa da almeno 12 mesi, la tipologia di business model adottato, la trasparenza aziendale, la relazione con i clienti, fornitori e comunità nonché gli impatti sociali ed ambientali. La certificazione B corp non è una qualifica giuridica e non modifica la responsabilità degli amministratori.

Ma in che rapporto stanno una con l'altra?

Un'impresa può infatti:

- Modificare il proprio statuto e trasformarsi in Società Benefit;
- Utilizzare il BIA¹¹ semplicemente come standard per valutare l'impatto generato nel corso dei 12 mesi precedenti;
- Utilizzare il BIA a solo scopo interno (per poter dare un'idea agli amministratori stessi se l'impresa sia o meno Società Benefit) e poi, a seconda del punteggio ottenuto, decidere se diventare una BCorp tramite l'ottenimento volontario della certificazione;
- scegliere di intraprendere il percorso di certificazione B corp, tenendo presente che, allo stato attuale, In Italia le BCorp certificate sono tenute a modificare il proprio statuto e trasformarsi obbligatoriamente in Società Benefit, per avere il rinnovo della certificazione.

L'impresa sociale invece, può essere rappresentata come un soggetto giuridico privato e autonomo, che svolge attività produttive secondo criteri imprenditoriali ma che

⁹ Società Benefit, profili giuridici ed economico-aziendali Carlo Bellavite Pellegrini, Egea 2020

¹⁰ Non possono quindi ottenere la certificazione Bcorp organizzazioni no-profit (come fondazioni e ONG)

¹¹ Benefit Impact Assesment (BIA), protocollo di misurazione dell'impatto sociale ed ambientale generato dalla società, la sua compilazione si articola in tre macro-fasi: la compilazione di un questionario di oltre 200 domande, la validazione del questionario da parte dell'ente certificatore B Lab e la firma della dichiarazione di indipendenza da parte del certificatore. Per ottenere la certificazione è obbligatorio raggiungere il punteggio minimo di 80/200, punto di break even che distingue un'azienda di tipo "estrattivo" (impresa che assorbe più risorse di quelle che restituisce) oppure "rigenerativo" (impresa che genera più valore rispetto a quanto ne assorbe)

persegue una esplicita finalità sociale che si traduce nella produzione di benefici diretti a favore di una intera comunità o di soggetti svantaggiati.

Non vi è quindi l'obbligo (mandatorio per le società Benefit e di conseguenza anche le Bcorp) di distribuire gli utili prodotti durante l'esercizio, in quanto una società sociale deve destinarli agli scopi statutari oppure all'incremento del patrimonio stesso dell'impresa, in quanto questa non persegue alcun scopo di lucro.

Le imprese sociali, disciplinate dal D. lgs. 155/2006, perseguono uno scopo sociale, che è *core* rispetto all'attività imprenditoriale. La *governance* è un aspetto fondamentale delle imprese sociali, che hanno un assetto *multistakeholder*, tratto distintivo per fare fronte alle esigenze della comunità, attraverso produzione di beni ed erogazione di servizi.

1.5 Il quadro normativo del Terzo settore nell'ordinamento italiano

Dopo aver analizzato il testo di legge che disciplina le società Benefit ai fini di una miglior comprensione dell'intera normativa, si rende quindi necessario indagare lo stato dell'arte preesistente alla L. 208/215, soprattutto per quanto riguarda il terzo settore.

Al fine di meglio spiegare il concetto e proseguire con la descrizione risulta essere quindi utile prendere in considerazione il percorso evolutivo che il legislatore ha attuato nel settore del "non profit".

Per terzo settore si intende un insieme di enti di carattere privato provenienti da diversi ambiti (essi possono variare dal settore dell'assistenza alle persone con disabilità, al settore della tutela dell'ambiente ecc..) non riconducibili al mondo del lavoro, né alle istituzioni statali pubbliche.

Si tratta infatti di un insieme di soggetti organizzati di natura privata volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva (associazioni, fondazioni, comitati, ONLUS ecc..).

Il terzo settore (TS¹²) si differenzia dal primo settore (PS¹³), lo Stato, che eroga beni e servizi pubblici e dal Secondo (SS¹⁴), ossia il mercato o settore "for profit", che eroga beni e servizi destinati alla consumazione da parte dei privati.

Il terzo settore esiste da decenni, ma è stato riconosciuto giuridicamente solo di recente in Italia¹⁵, un'impresa per essere riconosciuta come facente parte del terzo settore è necessario che:

- Sia un ente privato che agisca senza scopo di lucro
- Svolga un 'attività di interesse generale (definite dalla Legge)
- Durante lo svolgimento delle proprie attività sia mossa da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Sia iscritta al registro unico nazionale del terzo settore

¹² Terzo settore

¹³ Primo settore

¹⁴ Secondo settore

¹⁵ legge delega 106/2016, Dlgs 117/2017 Codice del terzo settore

Agire senza scopo di lucro non significa non avere profitti ma più semplicemente reinvestirli per finanziare le proprie attività, senza redistribuirli tra i membri delle proprie organizzazioni o ai propri dipendenti.

Per questo motivo, fanno parte degli enti del terzo settore anche imprese sociali, cooperative o anche semplici associazioni che svolgono attività commerciali. Il terzo settore non è solo impegno sociale organizzato, ma è anche un motore importante dell'economia del paese, quella ispirata da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale condivise.

Per questo motivo il settore sta assumendo sempre più un ruolo preponderante nel panorama Italiano, questa tendenza è dovuta all'evoluzione del sistema di Welfare nel nostro Paese che cerca di venire incontro, di volta in volta, ai bisogni sempre più specifici e delicati.

Il perseguimento di questo obiettivo da parte dello Stato è molto complesso e non sempre viene permesso al settore pubblico di garantire l'erogazione e la gestione dei servizi ai cittadini.

Il terzo settore si vede quindi come principale attore nel sopperire a quelle che sono le mancanze dello Stato in questo senso, facendo da anello di congiunzione e rappresentando la *“terza via per la realizzazione del generale benessere economico della persona, alternativa sia al mercato, che all'erogazione dello Stato”*¹⁶

Sul territorio dello Stato italiano la rilevanza del settore “non profit” è stata recentemente evidenziata perfino dai dati Istat 2021¹⁷, si rileva infatti che in Italia sono presenti 362.634 Istituzioni non profit.

A livello settoriale, le istituzioni non profit si concentrano nel settore della cultura, sport e ricreazione.

Riprendendo da dove si era rimasti con la descrizione del mondo Benefit, tale digressione era tesa a far intendere il collocamento giuridico del settore “non profit, si può iniziare ad analizzare il Libro I del Codice Civile, Il libro delle persone e della famiglia. In dettaglio si andrà ad analizzare soprattutto la parte in cui vengono trattate le varie forme giuridiche degli enti non lucrativi.

¹⁶ B. BERTARINI – *Op. Cit.* - La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit

¹⁷ Annuario statistico italiano 2021 https://www.istat.it/storage/ASI/2020/Asi_2021.pdf

Così facendo sarà più facile avere visione d'insieme del Terzo settore e grazie all'analisi dei soggetti che ne fanno parte, sarà più immediato trovare la collocazione legislativa delle nuove Società Benefit.

Le associazioni (raccolte e delineate all'interno del Libro I del codice civile, Titolo II, Capo II-III) sono tutte caratterizzate dalla libera iniziativa dei privati e sono *“amministrate da privati, indipendenti dal governo ovvero dai poteri pubblici, vincolate alla non distribuzione di utili eventualmente conseguiti e perseguono uno scopo sociale rilevante e ritenuto meritorio dal legislatore”*¹⁸

Le associazioni in accordo con la suddivisione proposta dal codice civile, si differenziano in associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute.

Ovviamente a tutela della categoria in cui ricade la singola associazione ci saranno delle diverse discipline in merito.

Le fondazioni invece (disciplinate all'interno del Libro I codice civile, Titolo II, Capo II-III) invece trovano la propria ragion d'essere nella volontà del fondatore di costituire la fondazione stessa, o con atto pubblico ovvero con testamento.¹⁹

Per quanto riguarda il terzo soggetto facente parte del terzo settore, i comitati, disciplinati dal Libro I del codice civile, Titolo II, Capo II-III, sono caratterizzati dalla presenza di *“una compagine a base volontaria – ma non occorre che la volontà venga manifestata mediante atto scritto – numericamente ristretta, e – secondo alcuni – a struttura chiusa, che ha una durata tendenzialmente transitoria e che persegue finalità assistenziali o promozionali, avvalendosi di mezzi finanziari ricevuti da terzi”*²⁰

Seguendo questo fil rouge, “il legislatore nazionale interviene con la legge 26 febbraio 1987, n. 49 relativa alla *“Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo”*²¹, in tema di organizzazioni non governative; tale norma è stata recentemente abrogata e sostituita dalla L. 125/2014, che all'art. 26, comma 2, recita *“sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro”*

Quello appena descritto è il panorama del terzo settore in Italia.

¹⁸ SANTUARI A., *Le onlus Profili civili, amministrativi e fiscali*, Padova

¹⁹ Cfr. Art. 14, Codice Civile.

²² Ibidem

²¹ CASSESE S. – FRANCHINI C. - *La nuova disciplina della cooperazione in Italia con i Paesi in via di sviluppo; il quadro generale*, in *Diritto e società*

Come abbiamo potuto analizzare, sia attraverso le proiezioni dei dati Istat, ma anche attraverso l'osservanza degli eventi intercorsi negli ultimi anni della storia economica e sociale del nostro paese, nonché della volontà riformista del Legislatore italiano si può giungere alla conclusione che il terzo settore stia diventando sempre più un tema di rilevante importanza.

Proprio per venire incontro a tale sferzata di cambiamento, il Legislatore ha preso la decisione di dare una sferzata di novità e nuova linfa ad un meccanismo già partito, approvando i seppur pochi commi, riguardanti le Società Benefit, della L. 208/2015.

1.6 Inquadramento nel diritto positivo della Società Benefit

Dopo aver affrontato il tema dell'inquadramento giuridico del Terzo settore all'interno dell'ordinamento italiano, si vede dunque necessario dare un inquadramento giuridico alla fattispecie della società Benefit, prototipo introdotto recentemente con l'avvento della L. 208/2015.

Per risolvere i problemi di inquadramento di tipo societario della Società Benefit, bisogna partire dall'analisi dei primi due commi (376 e 377), che fanno riferimento all'universo Benefit, dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016.

Comma 376²². *“Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.*

L'intento del Legislatore risulta essere chiaro sin dal primo comma in cui si nomina la Società Benefit, il Legislatore con la normativa ha da subito voluto specificare ed evidenziare la caratteristica più importante del prototipo Benefit, l'aver sia una finalità lucrativa, quindi facente parte dell'universo “profit”, sia una finalità non lucrativa, e quindi dell'universo “non profit”, racchiuse all'interno dello stesso oggetto sociale.

Aver dato la possibilità, da parte del Legislatore, di prevedere nell'oggetto sociale sia una finalità “profit”, che una finalità “no profit” rende l'inquadramento all'interno del diritto positivo più complesso, in quanto si viene a creare in questo modo una figura difficilmente classificabile, a causa della suddetta ambivalenza.

Quindi, qual è il modo più opportuno di considerare la Società Benefit?

Procedendo dunque con la nostra analisi della normativa di riferimento, andiamo a verificare ciò riporta l'art. 1 al comma 377, L. 208/2015.

²² L. 208/2015.

L'articolo riporta le caratteristiche che devono essere proprie di una società per ottenere la denominazione di "Benefit":

Comma 377. ²³*Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile, nel rispetto della relativa disciplina".*

In risposta alla domanda su quale società possa effettivamente considerarsi come società Benefit, interviene, come sempre, la norma al comma 377 indicando che *"le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del Codice civile, nel rispetto della relativa disciplina"*²⁴.

È però importante ricordare che la Società Benefit, così come ideata nella legge italiana, è solamente una struttura organizzativa a sé, non va quindi a creare un nuovo *topos* societario.

Per cui, qualunque tipo di società disciplinata all'interno dei titoli V²⁵ e VI²⁶ può costituirsi come Società Benefit, con questa denominazione viene data la possibilità ad ogni tipo di società già prevista dal Codice civile, di configurarsi come "SB" (Società Benefit).

Una volta notato che solo le società di cui al Libro V, titolo V e VI del Codice Civile, possono configurarsi quali Società Benefit, si è trovato già un buon punto da cui poter partire per la soluzione al quesito di configurazione del tipo sociale, ossia potranno essere qualificate come "Benefit" solamente o società di persone o società di capitali o società cooperative o mutue assicuratrici.

²³ L. 208/2015.

²⁴ Ibidem

²⁵ quindi: società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c.), società in accomandita semplice (s.a.s.), società per azioni (S.p.A.), società in accomandita per azioni (S.a.p.A.) e società a responsabilità limitata (s.r.l.),

²⁶ Società cooperative e mutue assicurazioni

Al fine di meglio delimitare il perimetro all'interno del quale si possono inserire le caratteristiche della società Benefit si vede necessario fare chiarezza su un altro aspetto che spesso tende a confondere, la differenza tra società Benefit e l'impresa sociale.

Entrambe le società risultano parte integrante del Terzo settore e seppur vi sia una somiglianza e a volte addirittura una sovrapposizione delle due figure, queste presentano delle differenze.

Come precedentemente approfondito all'interno del D.lgs. 155 è prevista all'art. 1.1, la facoltà da parte delle imprese disciplinate all'interno del Libro V e VI del Codice civile, di acquisire la qualifica di impresa sociale per tutte le organizzazioni private del Codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (questo è il principale punto di somiglianza fra Società Benefit e Impresa Sociale)

L'impresa sociale è dunque: "un ente non profit avente quale oggetto statutario l'esercizio di un'impresa commerciale, ma privo di un fine lucrativo o mutualistico"²⁷

La differenza, dunque, tra società sociale e Società Benefit, è il fatto che nell'impresa sociale non sia prevista la distribuzione degli utili che devono essere destinati agli scopi statutari o all'incremento del patrimonio della società stessa.

Tale fattispecie invece, all'interno delle Società Benefit come espresso dall'art. 1 comma 376 della L. 208/2015 è ammissibile in quanto lo scopo di lucro è previsto in statuto insieme allo scopo del beneficio comune.

Volendo quindi trovare una collocazione all'interno del panorama che va a regolare la disciplina societaria nazionale non risulta affatto facile inquadrare sotto il profilo legislativo la fattispecie della società Benefit.

La difficoltà sta soprattutto nel fatto che tale fattispecie si colloca virtualmente a metà strada tra un modello di società "canonico" e un modello di società più affine ai prototipi del terzo settore.

È proprio questo il punto da cui bisogna partire, il fatto che ancora non esista un settore, un ambito in cui vengano riconosciuti i modelli ibridi di società, non significa che sarà sempre così, perché potrebbe essere proprio grazie alla L. 208/2015 che il Legislatore

²⁷ ibidem

abbia voluto cambiare gli assetti del diritto societario e accogliere la possibilità che esistano società facenti parte sia al mondo del “profit”, sia al mondo del “no profit” e il giurista non può essere miope nel non accogliere tali cambiamenti.

Il diritto è sì, tradizione, ma anche innovazione ed il fatto che non si riesca a trovare un inquadramento per la Società Benefit all’interno del panorama italiano, è un segnale che deve far ragionare, che il fatto che esista una società con una finalità lucrativa e una no, racchiuse all’interno dello stesso oggetto sociale, è figlia dei tempi, è figlia dei cambiamenti che sono avvenuti a livello sociale ed economico, soprattutto dopo la crisi del 2007.

CAPITOLO 2:

Società benefit e B Corp. Le società migliori per il mondo

2.1 Società benefit e il regime fiscale: uno sguardo d'insieme

Dopo aver passato in rassegna la disciplina introduttiva delle società benefit, si rende necessario verificare come tale disciplina si comporti in campo fiscale, e dunque se nei confronti di un soggetto che abbia acquisito *ab origine* o a seguito di modifiche statutarie tale veste emergano delle tematiche specifiche nell'individuazione o nell'applicazione della normativa tributaria.

Il legislatore, grazie alla decisione di non creare un nuovo modello societario, ma piuttosto di spaziare all'interno del tipo società lucrativa o mutualistica, la *species* benefit comporta un primo rilevante punto di interesse.

Questa scelta ha due conseguenze principali, il primo, il fatto che la società che decide di indossare la veste di società Benefit oltre a perseguire i fini del reddito d'impresa determinato secondo le disposizioni del capo II, sez. I, TUIR (Determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti) ha anche l'obiettivo di perseguire il beneficio comune; questo implica il fatto che la società non vede una variazione del proprio inquadramento fiscale, che ne rimane invariato

La seconda conseguenza, è il fatto che il legislatore non abbia introdotto un regime di tassazione agevolata in considerazione della meritevolezza degli scopi altruistici che le società benefit incorporano nel proprio statuto: ad oggi l'unico intervento di stampo agevolativo, seppure di modesta portata applicativa, è il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per la trasformazione in società benefit²⁸

²⁸ Art. 38-ter (Promozione del sistema delle società Benefit) del c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 Maggio 2020, nr. 34, convertito con modificazioni da L. 17 Luglio 2020 n. 77): *“Per sostenere il rafforzamento nell'interno territorio nazionale, del sistema delle società Benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti; della legge 28 Dicembre 2015, n. 208, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società Benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge all'esaurimento dell'importo massimo di 7 Milioni di €, che costituisce il limite di spesa”*

A seguito di questa prima analisi, la questione centrale che sarà il cardine principale di questo capitolo riguarderà il trattamento fiscale delle scelte economiche poste in essere in attuazione degli scopi altruistici da parte della società.²⁹

Già ad un primo approccio, è ovvio che il bilanciamento delle esigenze lucrative con quelle attinenti al perseguimento del beneficio comune potrebbe determinare maggiori costi imputabili (esclusivamente o parzialmente) all'opzione di svolgere l'attività d'impresa in modo sostenibile.

Esamineremo più approfonditamente il concetto di deducibilità dei costi e di inerenza di quest'ultimi all'interno del capitolo tre, per il momento si consideri semplicemente il fatto che la maggior concentrazione di costi sostenuti dalla società potrebbe portare come conseguenza la contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della deducibilità di questi ultimi dato che non sono prettamente finalizzati alla produzione di un utile.

²⁹ In proposito cfr. Procopio M., *Il trattamento tributario dei costi relativi al sostegno alle società Benefit*, in *Dir. e prat. Trib.* 2017, 1, 81 ss

2.2 Verso un approccio più protettore dell'ambiente grazie al modello Benefit; modifica articoli 9 e 41 della Costituzione

Ad ulteriore testimonianza della spinta innovatrice che il prototipo della società Benefit ha apportato e sta apportando è la modifica della nostra Costituzione, agli articoli 9 e 41.

A sancire l'inizio della transizione verso un mondo più green fu il fatto che lo scorso 8 febbraio la Camera dei deputati con la legge n. 1 del 2022 ha definitivamente approvato con maggioranza dei due terzi la proposta di legge costituzionale in modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione.

Prima di questo radicale mutamento bisogna considerare nella nostra Carta Costituente non era prevista alcuna forma di tutela verso l'ambiente in genere.

Pertanto la giurisprudenza della Corte costituzionale attraverso la lettura combinata degli articoli 9 (relativo alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico) e degli articoli 2 e 32 (riguardanti, il primo, i diritti inviolabili dell'uomo e, il secondo, la tutela del diritto alla salute) nonché l'art. 41 (relativo all'iniziativa economica privata) è arrivata ad affermare che l'ambiente è un valore costituzionale che deve essere protetto costituzionalmente soprattutto nell'interesse delle future generazioni.

Oltre alla tutela dell'ambiente, la Repubblica si prefigge come primo soggetto che si pone come protettore della biodiversità e degli ecosistemi.

Nel testo di legge per la parola *ambiente* deve essere letta nella sua forma più estesa, quindi bisogna considerare l'ecosistema circostante e la biodiversità insita nel territorio; con questa riforma il Legislatore ha iniziato a gettare le basi per quella che sarà la nuova visione del mondo, non più antropocentrico, bensì come un elemento all'interno di un complesso sistema di interscambi inscindibilmente interconnesso.

Procediamo con l'analisi del testo modificato.

Con la riforma dell'art. 9 della Costituzione (articolo rientrante nella sezione dei principi fondamentali) vi è l'introduzione di un nuovo comma di seguito riportato:

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”³⁰.

Con questo passaggio si va a riconoscere (nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione) il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma dell'art. 9 Cost., si attribuisce alla Repubblica anche la tutela di tali aspetti elevandoli d'importanza paragonandoli a nostri tesori da preservare.

Il testo dell'articolo 41, invece, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma costituzionale approvata, così recita:

“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”³¹.

³⁰ Costituzione, articolo 9

³¹ Ibidem

Facendo riferimento invece l'art. 41 Cost. (che rientra nella parte dedicata ai "diritti e doveri dei cittadini", nel Titolo III dei "rapporti economici"), vengono inseriti alcuni incisi nei commi 2 e 3.

Grazie alla modifica, vi è un'iniziativa pionieristica, ossia nel sul secondo comma della legge viene finalmente stabilito che l'iniziativa economica privata non può svolgersi arrecando danno alla salute e all'ambiente.

Facendo così la Costituzione si pone l'obiettivo di porre questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

La seconda modifica investe invece il terzo comma, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Come ultimo punto del testo di legge si è inoltre inserito un principio a tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

Le modifiche introdotte nel nostro ordinamento si pongono in linea con la normativa europea: la Carta di Nizza.

Tale Accordo trova ragion d'essere anche all'interno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, documento che stabilisce all'articolo 37 *"Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile"*³².

³² Carta dei diritti fondamentali dei diritti dell'uomo

2.3 il Benefit impact report, lo standard di valutazione esterno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati

Finora abbiamo capito che il tratto distintivo delle società Benefit è il *“beneficio comune”* ma cosa si intende veramente con questa espressione?

Come abbiamo avuto modo di analizzare precedentemente durante l'esegesi dell'articolo 1, comma 378 della L. 208/2015, l'espressione *“beneficio comune”* ha un duplice significato, il primo, il fatto che la società abbia come fine (oltre a quello di lucro) anche quello di generare delle esternalità positive per l'ecosistema circostante³³; il secondo significato invece ha un carattere di più ampio respiro, infatti la società grazie alla sua attività mira a cambiare il modo di fare impresa, proponendo un modello in cui la ricerca del profitto non è più l'unica finalità e la prima per importanza per consentire la permanenza della società sul mercato, ma si vogliono affiancare anche dei fini di giustizia sociale e ambientale.

A parere di chi scrive al fine di riuscire a sviluppare un proprio pensiero critico in materia è necessario soffermarsi non tanto sul testo di legge in sé e per sé (anzi, questo esercizio potrebbe portare ad una focalizzazione eccessiva perdendo il significato vero della norma); ci concentreremo quindi dapprima sulla parola *“comune”* seguirà poi una piccola riflessione sul concetto di *“beneficio”*.

Non è un caso che il Legislatore abbia voluto non a caso inserire questa parola, difatti, il beneficio prodotto dalla società non deve essere generato con il mero scopo di procurare un vantaggio di natura personale per la società stessa³⁴, il risultato dell'attività d'impresa deve quindi avere un ritorno diretto verso una molteplicità di soggetti che devono sentire tale azione come benefica e rivolta nei loro confronti, ecco perché comune.


Sofferamoci ora sulla parola *“beneficio”*, parola cardine, tanto che ha dato i natali per la definizione di Società Benefit, come già precedentemente analizzato, per beneficio si

³³ Ci si riferisce per lo più alla riduzione se non addirittura l'eliminazione in toto degli impatti negativi che la società ha inevitabilmente generato

³⁴ In questo caso sarebbe la ricerca finalizzata ad un beneficio privato, si continuerebbe quindi con il modello classico di fare impresa, ritrovandoci quindi nel mondo *“profit”*

vuole intendere il perseguimento e la ricerca di uno o più effetti positivi (perseguibili anche riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambienti, beni ed attività sociali e culturali enti ed associazioni nonché altri stakeholders.

Il perseguimento di queste finalità di beneficio viene perpetrato in maniera responsabile, sostenibile e chiara e la loro gestione richiede al top management aziendale di perseguire il bilanciamento tra interesse dei soci e quello della collettività



Fonte: Blab Europe

Dopo aver compreso il significato da attribuire all'espressione "beneficio comune", si rende necessario comprendere che affinché la società riesca a raggiungere gli obiettivi prefissati e pubblicamente vantato si rende necessaria la presenza di un controllo e una forma di misurazione del risultato prodotto dalla società al fine di non perpetrare reati come il *greenwashing*³⁵.

Le Società Benefit costituiscono una prima forma imprenditoriale legalmente ibrida³⁶ nel contesto italiano, proprio alla luce della loro natura possono quindi essere viste come parte integrante dell'eterogenea famiglia delle organizzazioni imprenditoriali vocate all'impatto sociale oltre che ambientale, ovvero all'universo delle organizzazioni

³⁵ La parola *greenwashing* descrive quella tecnica di comunicazione o di marketing perpetrata da aziende, istituzioni ed enti che si presentano come realtà sostenibili e attente alle esigenze dell'ambiente, al contempo però non dimostrano di avere una condotta trasparente e anzi cercano di occultare l'impatto ambientale. La si può definire come una strategia comunicativa ingannevole

³⁶ Capace quindi di generare risultati non solo economici ma anche sociali ed ambientali, come previsto *ex lege* (L 208/2015)

socialmente trasformative che ricade sotto l'egida dell'*impact entrepreneurship*³⁷, così come anche recentemente definita dall'*Academy of Management Review*³⁸, organizzazione che vede proprio in tale forma di imprenditorialità generativa l'unica strada per rispondere alle grandi sfide socio-ambientali poste dall'oggi e dal domani.

Come abbiamo precedentemente detto, una delle caratteristiche principali di una società per poter essere riconosciuta come Società Benefit è la nomina di un soggetto che fungerà da responsabile di impatto.

Solitamente³⁹ questa figura viene nominata dall'organo amministrativo.

Tale figura può coincidere con l'organo amministrativo stesso o con uno dei suoi componenti, è valido anche il caso in cui la carica venga affidata ad un dipendente o dirigente aziendale o ad un consulente esterno⁴⁰.

I compiti principali del responsabile d'impatto sono:

- La cura e il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nello svolgimento del piano per il perseguimento del beneficio comune
- Occuparsi di attività quali il supporto agli amministratori nella predisposizione della relazione d'impatto e la raccolta di informazioni e fatti in merito al contesto interno ed esterno nel quale l'impresa opera
- Promozione della trasparenza nella comunicazione dei risultati sull'impatto aziendale assicurando la loro pubblicazione nel sito aziendale e attraverso tutti i canali di divulgazione del settore

Ovviamente, come si deduce dal testo di legge stesso⁴¹, questa lista di doveri non è ritenuta dal legislatore come esaustiva ed esclusiva; infatti, viene lasciata ampia libertà nella decisione alle società che accettano di intraprendere questo percorso virtuoso.

³⁷ Il termine Impact Entrepreneurship si riferisce alle imprese che sono etiche, trasparenti e hanno un impatto misurabile su larga scala nei problemi sociali o ambientali che intendono affrontare. Si noti che l'*impact entrepreneurship* non è un approccio all'imprenditorialità, ma piuttosto un sistema di gestione che comprenda l'intero spettro di impatto creato da un'impresa.

³⁸ L'*Academy of Management Review* è una rivista accademica peer-reviewed sulla gestione aziendale.


³⁹ Alla luce del combinato articolo 380 e 381 della L.208/2015

⁴⁰ Casistica molto rara dato il rapporto di estraneità tra società e consulente, nella maggior parte dei casi la carica viene ricoperta da un membro dell'organo amministrativo

⁴¹ L. 208/2015 c. 380 cita che La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma

Uno degli obblighi sanciti da legge è la rendicontazione non finanziaria con cadenza periodica (annuale) dei risultati raggiunti dalla società al fine di perseguire il beneficio comune, tale relazione viene chiamata “relazione d’impatto”.

Tale relazione deve essere obbligatoriamente pubblicata nel sito aziendale in una sezione facilmente consultabile dal consumatore⁴² e deve essere allegata al fascicolo di bilancio della società stessa⁴³, ha scopo narrativo e contiene informazioni sia di tipo qualitativo che quantitativo.



Fonte: Sito aziendale della Illy caffè S.p.a, come possiamo vedere in alto a sinistra accanto al logo aziendale possiamo vedere che c'è il logo delle società Benefit, cliccandoci sopra è possibile accedere rapidamente all'impact report della società

Il comma 382 della L. 208/2015, risulta essere uno dei commi della legge che meglio e più dettagliatamente spiega i contenuti che necessariamente la relazione deve contenere.

376, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

⁴² La dottrina risulta avere ancora dei pareri contrastanti per quanto concerne la pubblicazione della relazione mediante deposito presso il registro delle imprese in ossequio alle esigenze di trasparenza e conoscibilità, a parere di chi scrive, la pubblicità della relazione di impatto dovrebbe essere una regola da seguire per le società Benefit

⁴³ Secondo la prassi, la mancata allegazione o l'inesattezza dei dati ivi contenuti sostanzierebbe un vizio di procedura rilevante, ai sensi dell'articolo 2377 c.c., e potrebbe essere causa di annullabilità della delibera di approvazione del bilancio qualora questo arrivi ad influire sulla rappresentazione veritiera e corretta della società.

Una cosa interessante a parere di chi scrive, è il fatto che la società Benefit, diversamente da quanto previsto dall'ordinamento per la rendicontazione contabile, per la L. 208/2015 non cala l'obbligo informativo al tipo societario di riferimento della società; questo significa che, se la rendicontazione economico-contabile della società di persone può discostarsi dai requisiti formali del bilancio delle società per azioni, pur dovendosi rispettare i principi generali che soppntendono il bilancio stesso (come ad esempio il principio della veridicità dell'informazione riportata), la relazione di impatto, invece, dovrà seguire le stesse logiche sia nella società di persone che in quelle di capitali.

Sul piano dei contenuti la relazione d'impatto dovrà includere:

- La descrizione degli obiettivi specifici, nonché delle modalità e le azioni poste in essere dagli amministratori al fine del perseguimento delle finalità di beneficio comune, se gli obiettivi non venissero raggiunti, devono comunque essere indicate le circostanze che lo hanno impedito o rallentato il perseguimento dell'obiettivo nel corso dell'esercizio⁴⁴.
- La valutazione dell'impatto generato⁴⁵
- Una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo (una sorta di *Benefit Planning*)

Per riuscire meglio a comprendere la logica dietro il Benefit Impact, andiamo ora ad analizzare la misurazione del beneficio creato e che cosa si intenda per "standard di valutazione esterno"⁴⁶.

⁴⁴ Le aree di valutazione che devono essere affrontate dalla relazione d'impatto sono disciplinate dall'allegato 5 dell'articolo 378 c.1 L.208/2015.

Le principali sono:

- il governo dell'impresa il suo grado di trasparenza e la responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune
- le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzione e benefit
- Le relazioni instaurate con gli altri portatori di interesse al fine di valutare le relazioni della società con i propri fornitori, territorio e comunità
- L'impatto che la società determina sull'ambiente, ponendo particolare interesse nella prospettiva di ciclo di vita del prodotto e del servizio offerto in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logici e di distribuzione, si considerano infine l'uso del prodotto stesso il suo consumo e il fine vita.

⁴⁵ Per la valutazione quantitativa sono stati predisposti degli "standard di valutazione esterni"

⁴⁶ I principi cardine che regolano il contenuto degli standard di valutazione esterni sono ritrovabili all'interno dell'allegato 4 378 c. 1 L. 208/2015.

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società Benefit deve essere:

1. Esauriente ed articolato nel valutare analiticamente l'impatto della società e delle sue azioni
2. Sviluppato da un ente indipendente alla società benefit;
3. Credibile perché sviluppato da un ente che:
 - a) possiede le competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso
 - b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard.
4. Trasparente in quanto devono essere di pubblico dominio:
 - a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
 - b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
 - c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
 - d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
 - e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Più che vere e proprie imposizioni, la norma descrive una cornice entro cui gli operatori delle società Benefit possono agire.

Si può ricordare come esempi di standard valutati esterni che nel tempo sono stati tracciati, sistemi quali il Global Reporting Initiative (GRI⁴⁷),

il B Impact Assessment (BIA⁴⁸) rilasciato dal B-Lab⁴⁹ e l'ISO 26000 (*Corporate Social Responsibility*)⁵⁰.

⁴⁷ GRI (Global Reporting Initiative) è un ente internazionale indipendente senza scopo di lucro il cui scopo è quello di aiutare le aziende e altre organizzazioni ad assumersi la responsabilità dei propri impatti, fornendo loro il linguaggio comune globale per comunicare tali impatti.

Il loro fine è la definizione degli standard di rendicontazione della performance sostenibile (bilancio sociale) di qualunque azienda.

Ad oggi il sistema di rendicontazione GRI è uno dei sistemi più diffusi al mondo

⁴⁸ La B Impact Assessment è uno strumento digitale che può aiutare a misurare, gestire e migliorare le prestazioni di impatto positivo per l'ambiente, le comunità, i clienti, i fornitori, i dipendenti e gli azionisti; viene rilasciato dal Blab.

Si tratta di uno strumento di autoanalisi gratuito, un test a risposta multipla che può fare l'impresa che abbia intrapreso la strada per essere riconosciuta come B corp, per ricevere l'attestato è necessario ottenere un punteggio minimo verificato di 80 Corp

L'ottenimento dell'attestato corrisponde al primo passo per poter ottenere la certificazione come società Benefit

⁴⁹ Ente americano non profit fondatore e promotore della certificazione di Società Benefit, il suo scopo è quello di certificare le società che volontariamente soddisfano determinati requisiti di trasparenza, responsabilità e sostenibilità.

⁵⁰ La norma ISO 26000 è uno standard internazionale che fornisce le linee guida per definire la responsabilità sociale delle imprese (RSI) e delle organizzazioni. Essa identifica 17 obiettivi di sviluppo sostenibile per il raggiungimento degli obiettivi preposti in agenda per il 2030

2.4 Le finalità del beneficio comune, prerogativa esclusiva delle società Benefit?

Come abbiamo potuto vedere dall'incipit del comma 376, il legislatore si pone come obiettivo la promozione della costituzione di società benefit, diffondendo il più possibile il modello.

Se ne deduce, quindi, il fatto che la disciplina di tali società possa essere inserita all'interno della legislazione premiale e, in particolare, di sostegno alle imprese.

Di altre iniziative a livelli societario cosiddette "premiali" se ne potrebbero citare molti altri esempi.

Limitandoci all'ultimo quindicennio, si possono ricordare, tra i casi più noti: le cooperative a mutualità prevalente⁵¹ (cfr. artt. 2512-2514, c.c.), le imprese sociali⁵² (d.lgs. 155/2006 e, ora, d.lgs. 112/2017), i contratti di rete⁵³ (art. 3, commi 4-ter e ss., d.l.572009, conv. in l. 33/2009 e successive modificazioni), le società start up innovative⁵⁴ (d.l.179/2012, conv. in l. 221/2012 e successive modificazioni), le società

⁵¹Secondo l'art. 2512 C.c, "vengono definite come società cooperative a mutualità prevalente quelle che:

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci
- si iscrivono in un apposito albo ex art. 223 sexiesdecies disp. att. c.c. presso il quale depositano annualmente i propri bilanci"

⁵² Come definito dall'articolo 2135 C.C "per impresa sociale si intende quel tipo di organizzazione privata (riconducibile anche al libro V del codice civile) che esercita in via stabile e principale un'attività economica di utilità sociale.

i requisiti richiesti dalla legge per diventare impresa sociale sono:

- Destinazione dei ricavi superiori al 70% per l'attività prevalente svolta in settori di utilità sociale
- Presenza obbligatoria di lavoratori svantaggiati in misura non inferiore al 30% degli impiegati complessivi"

⁵³ Secondo l'articolo 3 comma 4-ter ss. del D.L n. 5/2009 "Il contratto di rete è un contratto mediante il quale due o più imprenditori s'impegnano a collaborare tra loro sulla base di un programma comune con lo scopo di aumentare la propria competitività nel mercato".

⁵⁴ Una società di capitali viene considerata come fiscalmente residente in Italia (anche se in forma cooperativa) quelle società che hanno come oggetto principale della propria attività la produzione la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di servizi o prodotti innovativi ad alto tasso tecnologico dove l'attività a maggior impatto economico viene svolta in Italia.

piccole e medie imprese innovative⁵⁵ (art. 4, d.l. 3/2015, conv. in l. 33/2015 e successive modificazioni) e, da ultimo, gli enti del terzo settore⁵⁶ (d.lgs. 117/2017).

In tutti questi casi il legislatore esprime il proprio favor verso una determinata forma organizzativa d'impresa attraverso la previsione di deroghe e varianti rispetto a regole generali che possono riguardare la normativa privatistica, quella pubblicistica o entrambe.

Per quanto riguarda il versante privatistico sono state introdotte disposizioni di carattere eccezionale⁵⁷; mentre sotto l'aspetto pubblicistico l'intenzione agevolatrice si traduce in agevolazioni sotto il profilo fiscale, la riduzione di oneri amministrativi, l'accesso al credito a condizioni agevolate e molte altre ancora.

Come abbiamo potuto precedentemente analizzato, il cardine principale su cui ruota tutto il prototipo della società Benefit, è il raggiungimento del beneficio comune producendo effetti positivi o cercando di ridurre le esternalità negative prodotte durante lo svolgimento dell'attività aziendale, ma quello che cercheremo di capire ora è se questo obiettivo può essere considerato come prerogativa esclusiva delle società

⁵⁵ Ai sensi della normativa di riferimento (DL 3/2015, art. 4) "una PMI innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

- residenza in Italia, o in altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
- ha effettuato la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato;
- non è quotata in un mercato regolamentato;
- non è contestualmente iscritta alla sezione speciale delle startup innovative.

Infine, una PMI è innovativa se rispetta almeno 2 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

- ha sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione
- impiega personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 1/3 con laurea magistrale)
- è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato"

⁵⁶ Per ente del Terzo Settore (ETS) si considerano quei tipi di organizzazioni di carattere non commerciali o commerciali, che sono costituiti come Associazioni, Comitati, Fondazioni o impresa che, perseguono una o più attività di interesse solidaristico senza il perseguimento dello scopo di lucro.

⁵⁷ Il legislatore garantisce dei favor come, ad esempio, la configurazione di fattispecie contrattuali difformi ed agevolazioni nella forma organizzativa

Benefit oppure se anche società ordinarie⁵⁸ (mosse quindi prevalentemente da scopo di lucro) possano essere contaminate con questa filosofia di impresa.

Il dubbio nasce dal fatto che il Legislatore al momento della stesura della norma non ha identificato alcun rapporto di gerarchia tra scopo di lucro e ricerca del beneficio comune.

Prima dell'introduzione della disciplina delle società benefit la risposta proveniente dalla dottrina era largamente accreditata l'ipotesi affermativa, infatti si vantava il fatto che gli scopi ora riconducibili nell'ambito della nozione di beneficio comune potessero comunque essere perseguiti in vario modo, ad esempio tramite la conduzione dell'attività imprenditoriale in maniera socialmente responsabile da parte degli amministratori⁵⁹ o tramite la destinazione a tali scopi di una parte degli utili liberamente distribuibili da parte dei soci.

Tutto ciò era giudicato compatibile con il perseguimento dei fini lucrativi o mutualistici dei soci, a patto che le scelte gestorie e/o le erogazioni a fini di beneficio comune non fossero di natura e/o di entità tale da compromettere la realizzazione la funzione societaria originale.

Così facendo la normativa sottintende che lo scopo lucrativo non sia esclusivo, ma che ha carattere principale rispetto a quello della ricerca del beneficio comune.

Causa la mancanza di direttive specifiche a disciplina della materia e a tratti la lacunosità della norma stessa, risulta assai difficile per la dottrina riuscire a trovare una caratteristiche a netta separazione tra una società ordinaria che svolge anche attività volta al sociale e una società Benefit, sembrerebbe però che l'unico punto di accordo sia il fatto che una società Benefit per essere riconosciuta tale (a differenza della società ordinaria) per pubblicizzare il suo operato meritevole di tutela si deve apprestare alla modifica dell'atto statutario e sottoporsi quindi a degli obblighi di rendicontazione periodici sul suo operato (obbligo non previsto invece per le società a prevalente scopo di lucro).

⁵⁸ Disciplinate ex articolo 2247 c.c

⁵⁹ La responsabilità sociale dell'impresa e il diritto azionario italiano, Giuffrè editore

2.5 Sanzioni per il mancato perseguimento della finalità di beneficio comune

Come si è precedentemente analizzato⁶⁰ si è visto che una società per ottenere la denominazione di società Benefit ha l'obbligo sancito dalla legge di dover pubblicare annualmente il benefit impact report, attraverso cui andrà ad esporre al mercato l'operato della società nel corso dell'anno per il raggiungimento dello scopo di beneficio comune.

Tale relazione ha un duplice obiettivo, il primo, il più conosciuto, è l'obiettivo di pubblicizzare l'operato della società stessa aumentando il valore percepito dal consumatore e da tutti gli altri attori presenti nel mercato; il secondo obiettivo, è invece alquanto peculiare e potrebbe risultare un'arma a doppio taglio per le società che non operano secondo legge.

Infatti, la relazione sull'impatto è considerata come il punto di partenza per le verifiche che svolgerà l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato⁶¹ per l'esercizio dei suoi poteri sanzionatori nei confronti delle società che utilizzano la denominazione SB senza concretamente perseguire il beneficio comune.

Proprio perché la relazione sull'impatto generato dalla società si tratta principalmente di una autovalutazione della società stessa, si è ricorsi all'individuazione di un soggetto terzo per il controllo del rispetto di tali requisiti e obiettivi raggiunti.

L'operato dell'AGCM viene quindi disciplinato dall'articolo 384 della L 208/2015 disponendo che la *"società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206"*⁶². *L'autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati"*⁶³.

⁶⁰ Capitolo 2 paragrafo 3

⁶¹ D'ora in avanti denominato AGCM

⁶² Nel D.lgs si punta particolare attenzione alla fattispecie di pratiche commerciali scorrette

⁶³ Statuto AGCM

Scopo principe dell'AGCM è quello di garantire la correttezza e veridicità dell'informazione riportata al mercato circa il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati dalla società stessa; si vuole quindi evitare che le società si ammantino di un valore aggiunto inesistente il cui fine non è altro che l'ottenimento di un indebito vantaggio competitivo nei confronti delle altre imprese, inducendo dolosamente i consumatori a prediligerli.

L'aspetto contraddittorio della normativa è l'assenza di sanzioni direttamente applicabili dall'AGCM per la fattispecie precedentemente descritta.

Questo significa che il presupposto assunto dal legislatore nell'introdurre il controllo da parte dell'AGCM sembra sia un utilizzo indebito della denominazione sociale "*Società Benefit*" o "*SB*" nelle comunicazioni commerciali, creando una situazione di pubblicità o pratica ingannevole.

Dopo aver chiarito il quadro normativo di riferimento richiamato dalla legge 208/2015, si rende necessario verificare che cosa il legislatore intenda per società che non perseguono le finalità di beneficio comune e cioè se, attraverso questa locazione, ci si riferisca solo alla società inattiva rispetto alla finalità di beneficio comune o anche a quella che non abbia pubblicato la relazione, o ancora, abbia rappresentato scorrettamente (o falsamente) l'impatto sociale creato nell'arco dell'esercizio di riferimento.

In verità il perseguimento del beneficio comune non richiede l'utilizzo della sigla "*SB*", sicché si può concordare con l'AGCM sulla legittimità nell'esercizio delle sue funzioni anche quando non vi sia la spendita del nome sul mercato da parte della società⁶⁴.

Un'altra ragione per cui è previsto l'intervento dell'AGCM è la mancata pubblicazione sul sito aziendale o presso il registro delle imprese, della relazione o un errato uso degli strumenti di rendicontazione; la naturale conclusione a cui il legislatore ha voluto dare voce è il fatto che questa casistica va a suggerire la presenza di una pubblicità o pratica commerciale ingannevole, nonché primo e significativo indice di mancato perseguimento del beneficio comune.

⁶⁴ *Contra*, Ronco 2018

Operando in questo senso, il sindacato sulla correttezza della rendicontazione è necessario in quanto processo funzionale alla verifica dell'effettivo perseguimento del beneficio comune.

Quanto ai profili sanzionatori, all'esito dell'istruttoria da parte dell'AGCM susseguono diverse tipologie di misure punitive, le principali sono:

- Il divieto alla diffusione della pubblicità, irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 € a 500.000 €, tenuto conto della gravità e durata della violazione
- Il divieto alla diffusione della pubblicità degli acronimi "SB" o "Società Benefit" nella corrispondenza e nella denominazione sociale
- L'irrogazione di ulteriori sanzioni di carattere pecuniario e amministrativo nei casi di reiterata inottemperanza
- Nei casi estremi l'AGCM è legittimato a sospendere l'attività dell'impresa per un tempo massimo di 30 giorni.

La figura all'interno della società che ha il compito di vigilare sull'operato degli amministratori è il sindaco che per adempiere al proprio dovere ha la possibilità di intraprendere in qualunque momento azioni di controllo ed effettuare un'ispezione.

L'inosservanza degli stessi obblighi darà, infine, luogo a responsabilità dell'organo di controllo secondo gli ordinari criteri di imputazione previsti dall'articolo 2407 c.c.

CAPITOLO 3:

L'inerenza dei costi attinenti all'attuazione delle finalità altruistiche

3.1 Il concetto di inerenza del costo in normativa tributaria art 53 Cost. e art. 109 co5 TUIR

Si è ora giunti a quello che verrà considerato come il cuore pulsante dell'intera dissertazione, ossia, l'analisi di quelli che sono gli aspetti deliziosamente di carattere tributario riguardanti la fattispecie delle società Benefit.

Come abbiamo precedentemente analizzato, abbiamo visto che la caratteristica fondamentale delle Società benefit sta nella scelta di integrare nel proprio statuto societario la finalità del beneficio comune al fine di generare impatti positivi o eliminare/ridurre quelli negativi.

Il perseguimento del beneficio comune comporta l'organizzazione di attività che molto spesso sono strettamente collegate alla funzione economica svolta dall'impresa ma non a lei strettamente funzionali.

L'insieme dei costi sostenuti dall'azienda al fine di raggiungere il beneficio comune presenta tuttora per la società una delle criticità che da sempre accompagnano le imprese di qualunque tipologia nel loro percorso: l'inerenza dei costi sostenuti.

Purtroppo, questo aspetto della normativa è tuttora un aspetto nebuloso e poco chiaro, poiché il principio di inerenza dei costi⁶⁵ è sempre stato un principio implicito e mai normato.

Si vede quindi necessaria una piccola digressione al fine di chiarire il concetto stesso di inerenza del costo e di deducibilità dello stesso.

Il principio d'inerenza dei costi rappresenta uno dei pilastri concettuali del reddito imponibile d'impresa.

⁶⁵ Come si vedrà più avanti nel capitolo, il principio di inerenza dei costi per le società Benefit viene chiamato *principio di inerenza rafforzata*, detta definizione deriva dal fatto che: i costi sostenuti per le attività benefit sono la logica conseguenza del duplice svolgimento (lucrativo e sociale) previsto dal legislatore; pertanto, non possono che considerarsi inerenti e deducibili dal reddito di impresa. La normativa ha altresì introdotto il concetto di bilanciamento tra attività economica e il beneficio comune al fine di dedurre gli elementi negativi di reddito, i criteri di bilanciamento tra profit e non profit restano comunque vaghi.

Trova fondamento all'interno dell'articolo 109 comma 5 del TUIR (D.P.R n. 97/1986) il quale dispone che:

- “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”⁶⁶;
- “se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi imponibili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili, in quanto esenti nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi...”⁶⁷.

Pertanto, l'articolo va a definire le regole generali previste per la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi degli altri componenti di reddito negativi da reddito di competenza dell'impresa.

Entrando nel dettaglio, il concetto di inerenza del costo è stato sancito dalla Corte di Cassazione, la quale stabilisce come “il principio di inerenza dei costi deducibile si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività d'impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo”⁶⁸.

Sostanzialmente le spese e i vari componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali contributivi, si possono dedurre solo qualora riguardanti l'attività d'impresa e lo sviluppo della stessa; quindi, vi è una distinzione in base alla natura del costo sostenuto e il suo rapporto con l'attività d'impresa⁶⁹.

Si è quindi superato il concetto di inerenza legato al volume dei ricavi dell'impresa⁷⁰, difatti legando l'inerenza all'attività svolta è possibile dedurre anche i costi e oneri

⁶⁶ Articolo 109 comma 5 TUIR

⁶⁷ Ibidem

⁶⁸ Cass., sez. V, ord. N. 8506/2019

⁶⁹ Occorre sempre quindi valutare la relazione tra scopo del sostenimento del costo e l'attività che l'impresa svolge in quel particolare momento.

⁷⁰ Il punto di svolta lo si può individuare nella prassi ministeriale (circolare n. 30/9/944 del 07/07/1983 e Risoluzione n. 158/E del 28/10/1998)

sostenuti in proiezione futura⁷¹ sottendendo il fatto che il sostenimento di tali costi genererà flussi di ricavo successivi.

Ovviamente la deducibilità dei costi d'esercizio inerenti all'attività d'impresa o dei componenti negativi di reddito è subordinata al rispetto dei principi di competenza, certezza e determinabilità.

Autorevole dottrina ritiene che il principio di inerenza dei costi sostenuti non abbia piena rappresentazione all'interno dell'articolo 109 c.5 TUIR D.P.R n. 917/1986 (nel quale si troverebbe solamente l'informativa sul profilo della coesistenza di proventi imponibili o esenti) ma discenderebbe direttamente dal principio costituzionale della capacità contributiva del singolo⁷².

Pertanto, sulla base di quanto precedentemente illustrato, dal punto di vista fiscale l'inerenza coniuga il principio della capacità contributiva, in quanto la deduzione di un componente negativo di reddito, nella determinazione di quello d'impresa o di lavoro autonomo, interviene direttamente in funzione detrattiva nella determinazione del presupposto da sottoporre a tassazione.

Ciò posto, è corretto rilevare che la possibilità di dedurre i componenti negativi di reddito non rappresenta una norma di favore, ma è legata all'esigenza di misurare la capacità economica del presupposto d'imposizione.

La legge che ha istituito le Società Benefit (L. 208/2015) non ha chiaramente disciplinato il trattamento fiscale, ovvero la possibile deducibilità dei costi e degli oneri afferenti alla sfera delle attività benefiche, costi che devono essere sostenuti per il raggiungimento dello status di Benefit.

In assenza di una specifica disposizione fiscale in tal senso, la domanda che sorge spontanea è come si possa conciliare il principio di inerenza fiscale dei costi sostenuti con l'obbligo di operare in modo sostenibile.

⁷¹ Ad esempio future spese promozionali

⁷² Art. 53 Costituzione

Ovviamente, il sostenimento dei costi deve essere ponderato con il fine di ricercare il bilanciamento degli interessi dei soci, quello degli altri portatori di interessi e ovviamente il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Il principio di inerenza dei costi non essendo chiaramente normato risulta essere in continua evoluzione, a cui si sono susseguite negli anni varie pronunce della Corte di Cassazione, nonché il fatto che nella prassi ci sono state varie circolari dell' Agenzia delle Entrate.

In origine il cardine del principio di inerenza era la relazione tra costi sostenuti dalla società e i ricavi che percepiti⁷³; tuttavia, questa relazione ormai sembra essere superata⁷⁴ a vantaggio di una visione più olistica in cui si vanno a considerare come variabili per la determinazione dei costi deducibili la più ampia correlazione tra costi sostenuti e l'attività d'impresa nel suo insieme, lasciando maggior spazio di manovra nella determinazione della deducibilità.

In definitiva il concetto di deducibilità si andrebbe sviluppando nella direzione di collegamento tra un componente di reddito⁷⁵ e l'attività esercitata, o da esercitarsi in via prospettica.

Così facendo, il principio di inerenza andrebbe ad operare più ad un livello "preventivo" e generale rispetto a quelle che sono le disposizioni dell'articolo 109 c. 5 del TUIR.

Infatti, sebbene non emergano dubbi in merito alla deducibilità dei costi sostenuti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune che si connettono intimamente alla attività economica dell'impresa, attesa la "indissolubile correlazione" tra la spesa e l'impresa, alcune criticità potrebbero emergere nel caso di finalità di beneficio comune

⁷³ Le voci di costo devono infatti poter essere dedotte al fine di consentire la tassazione della ricchezza netta effettivamente prodotta ed in quanto tale sicura espressione di attitudine alla contribuzione

⁷⁴ Punto di svolta è stata l'ordinanza 450/2018 della Cassazione, ordinanza dalla quale si evince che l'impiego del criterio utilitaristico nella determinazione del reddito d'impresa non giova alla corretta esegesi della nozione di inerenza, in quanto il concetto aziendalistico e quello civilistico di spesa non sono necessariamente legati all'elemento dell'utilità, essendo configurabile quale costo anche ciò che, nel singolo caso, non reca utilità all'attività d'impresa.

Viceversa, l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo.

⁷⁵ Trattasi quindi di spese e oneri che devono essere sostenuti dalla società benefit in ordine di essere denominata tale

generale ossia che non presentano un legame diretto all'attività economica dell'impresa perché rientranti tra quelle spese dell'impegno soggettivo delle Società Benefit ad operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

In tale ultimo caso, gli oneri con finalità di beneficio comune potranno considerarsi deducibili allorquando, dall'analisi emerga chiaramente il processo logico decisionale che li lega all'attività economica dell'impresa, che ne ha richiesto l'inevitabile sostenimento.

Ad ulteriore rinforzo di questa innovativa visione della deducibilità dei costi, come abbiamo precedentemente analizzato nei capitoli precedenti, si ha il fatto che la legge che disciplina la società Benefit preveda la disposizione ad hoc di documentazione atta a garantire la trasparenza dell'operato della società stessa applicando sanzioni in materia di pubblicità ingannevole e demandando la vigilanza all'Autorità Antitrust.

Con l'introduzione delle Società Benefit, si vede quanto mai necessario poter avere un chiarimento sul trattamento fiscale dei costi sostenuti per perseguire le finalità di beneficio comune che consentono alle imprese di riappropriarsi di un ruolo sociale fondamentale che le veda come alleate dello Stato nell'arduo compito di soddisfare i nuovi bisogni o di venire incontro a quelli tuttora latenti sul piano sociale.

Questa riforma è quanto mai necessaria in quanto lo Stato da solo sembra non essere più in grado di fare fronte a queste necessità da solo.

3.2 La prassi normativa

Per quanto riguarda la prassi, l'amministrazione finanziaria ha chiarito, più volte, che la questione dell'inerenza del costo sostenuto dalla Società Benefit è legata alla riferibilità dello stesso all'attività dell'impresa (Risoluzione 16 maggio 2008 n. 196/E).

Come abbiamo potuto vedere nel paragrafo precedente, si è passati ad una visione più ampia del concetto di costo stesso, legato quindi con vincolo funzionale all'attività che svolge l'impresa.

Sono numerose le risoluzioni e le circolari ministeriali che confermano questa trasformazione del concetto di deducibilità, le principali sono:

- Risoluzione n. 196/E del 16/05/2008: *“l'inerenza di un costo è legata alla riferibilità dello stesso all'attività dell'impresa, ovvero si intende necessaria una correlazione tra costo sostenuto e reddito imponibile, il cui ambito di operatività va valutato necessariamente in relazione a tutte le attività indicate nell'oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere”*.
- Circolare Ministeriale 7/7/1983 n.30/9/944 e R.M. n.158/E del 28/10/1998: *“il concetto di inerenza non è più legato ai ricavi dell'impresa, ma all'attività della stessa, con la conseguenza che si rendono deducibili tutti i costi relativi all'attività dell'impresa e riferiti ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito d'impresa; “Il principio di inerenza implica che detti componenti negativi, per poter essere deducibili, devono essere connessi, anche se indirettamente, alla produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare reddito d'impresa. Più precisamente, l'inerenza non è legata ai ricavi dell'impresa ma all'attività da questa esercitata (...). Un costo (...) assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili (...)”*.

Anche la giurisprudenza si è espressa più volte in tal senso affermando il principio secondo il quale l'inerenza va intesa come *“accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l'impresa) che determina un'imprescindibile e indissolubile correlazione fra le entità medesime”*⁷⁶. Pertanto, il componente negativo del reddito *“assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili per l'impresa”*⁷⁷.

Di seguito alcune sentenze che confermano ciò:

- Corte di Cassazione, Sentenza n. 6502/2000: l'articolo 109 del Tuir consente *“la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito (...) all'attività di impresa in senso ampio, il cui ambito di operatività deve necessariamente essere valutato in rapporto a tutte le attività indicate nell'oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere”*.
- Corte di Cassazione, Sentenze 21 gennaio 2009, n. 1465, e 24 novembre 2011, n. 24930: l'inerenza va intesa come *“accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l'impresa) che determina un'imprescindibile e indissolubile correlazione fra le entità medesime”*. Pertanto, l'elemento negativo del reddito *“assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili per l'impresa”*.
- Corte di Cassazione, Sentenze n.23551/2012 e n.10319/2015: *“In tema di imposte sui redditi affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato*

⁷⁶ Risoluzione n. 196/E del 16/05/2008

⁷⁷ *ibidem*

sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili”.

3.3 Evoluzione del concetto dell'inerenza dei costi per venire incontro al modello Benefit

Il concetto di inerenza dei costi a causa della sua nebulosa rappresentazione nell'ambito legislativo risulta essere un concetto molto dinamico in quanto negli anni poiché ha subito un'evoluzione con le varie interpretazioni.

Ripercorrendo velocemente l'evoluzione che il concetto di inerenza ha avuto nel corso degli anni si è passati da una nozione più restrittiva nella quale si considerano i costi e gli oneri deducibili dal reddito d'impresa solo in presenza di un collegamento funzionale tra il costo sostenuto per l'acquisizione dei beni e i ricavi o proventi fiscalmente rilevanti nella determinazione del reddito d'impresa, e comunque dimostrabili; ad invece una visione meno restrittiva che valorizzi le libere scelte organizzative dell'imprenditore.

Difatti con la nuova visione del concetto di inerenza del costo vi è un collegamento non più tra i costi e i ricavi, bensì si vuole dare rilevanza al nesso logico tra i costi sostenuti e l'attività svolta dall'impresa, attività intesa in senso lato (difatti da autorevoli interpretazioni della normativa si desume che i costi sostenuti dalla società Benefit al fine del raggiungimento dello scopo di beneficio comune possano essere deducibili anche nella misura in cui i costi sostenuti non siano immediatamente produttive di ricavi, ma che lo saranno in futuro).

Con questa nozione di inerenza i costi deducibili dal reddito d'impresa possono essere estesi a tutte le categorie di spesa che l'imprenditore, nella sua discrezionalità, ritenga utili ai fini del raggiungimento del fine aziendale.

Questa espansione del concetto stesso di inerenza si vede necessaria in corrispondenza delle nuove esigenze nel nuovo modo di fare impresa, quel modo nuovo e innovativo come i prototipi di oggi, da cui emerge uno spiccato senso di "Quarto Settore".

Settore emergente fatto di nuove forme ibride di fare impresa, orientate non solo ai profitti ma anche ad attività di interesse generale.

Come abbiamo precedentemente indagato, all'interno del Quarto Settore, l'impresa assume un ruolo sociale importante, non sono più quindi un mero strumento per il

perseguimento della sola massimizzazione dei profitti ma anche strumento di risposta a bisogni nuovi o latenti della collettività.

Non è una novità che ormai da molti anni il sistema di Welfare State è in crisi: lo Stato da solo non è più in grado di assicurare il sistema di assistenza e previdenza pubblici, di tutelare l'ambiente, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, e in generale il bene comune.

Si vede dunque necessario passare ad un sistema in cui l'intera società civile nel suo insieme, e non solo quindi lo Stato, si faccia carico del benessere collettivo e dei beni comuni.

Così facendo ci si orienterebbe verso il cosiddetto Welfare generativo/sociale⁷⁸.

Questo sistema, chiamato anche sistema di sussidiarietà sociale o circolare, richiede una mutualità e sinergie permanenti tra:

- la sfera politico-istituzionale
- la sfera imprenditoriale
- la sfera della società civile

Con questo nuovo sistema si darebbero gli albori ad un'innovazione al nostro sistema sociale, per poterlo implementare è richiesta una necessaria cooperazione tra profit, non profit ed enti pubblici, al fine di condividere non solo mezzi ma anche i fini stessi del sistema sociale, implicando una progettazione delle varie mosse durante tutto il processo di trasformazione del sistema sociale.

Le risorse necessarie per riuscire ad implementare questo ambizioso progetto di mutamento possono essere reperite sia dal mondo imprenditoriale (caratterizzato dalla propria visione pragmatica) al fine di fornire e selezionare i migliori beni e servizi; sia

⁷⁸ Il modello di Welfare attuale è una tipologia di modello basato quasi esclusivamente su uno stato che raccoglie e distribuisce risorse tramite il sistema fiscale e i trasferimenti monetari. Attraverso il modello di welfare generativo si punta ad essere in grado di rigenerare le risorse (già) disponibili rendendole disponibili per altre persone. Per farlo serve responsabilizzare le persone che ricevono aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell'intera collettività.

dall'ente pubblico che a sua volta svolge un ruolo di garante della vigilanza per evitare l'esclusione di alcuni gruppi sociali dalla fruizione dei servizi.



Welfare Generativo

L'implementazione di questo nuovo prototipo di fare impresa si vede particolarmente necessaria anche e soprattutto nell'ambito ambientale.

Difatti, a seguito dei cambiamenti climatici, si vede necessaria un'azione di cooperazione tra i vari soggetti sia pubblici sia privati al fine di riuscire a sfruttare ogni piccola sinergia per poter sfruttare ogni possibilità di miglioramento.

Tale nuova funzione sociale dell'impresa può essere tratta da una nuova interpretazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione Italiana. Per rafforzare dunque le dinamiche del sistema di welfare generativo si rende così necessario rivalutare il principio di sussidiarietà ampliandone la portata per ricomprendere il principio di sussidiarietà circolare più che verticale.

CAPITOLO 4. Il caso aziendale, Reti Spa SB, la prima società quotata italiana ad aver aderito al modello Benefit

Per riuscire meglio a comprendere il significato del prototipo di società Benefit si vede opportuno portare un caso aziendale, in questo caso si è scelto di analizzare il caso Reti Spa, la prima società italiana ad essere quotata ad aver aderito al modello Benefit.

RETI S.p.A Società Benefit, è una società costituita nel 1994 da Bruno Paneghini⁷⁹, la società vanta il fatto di essere tra i principali player italiani nel settore dell'IT Consulting data la propria specializzazione nei servizi di System Integration.

L'head quater si trova a Busto Arsizio (VA), la particolarità della sede è l'intrigante commistione tra macchine e tecnologie all'avanguardia e gli alberi da frutto che crescono all'interno della sede stessa, tra i vari desk a cui lavorano ogni giorno centinaia di persone.

La società ha concluso il processo di quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana il 10 Settembre 2020, e di fatto è a tutti gli effetti la prima società italiana quotata⁸⁰ ad aver fatto proprio il prototipo aziendale tipico delle società Benefit.

L'idea alla base di Reti S.p.a SB avuta da Paneghini nel 1984 deriva da sua intuizione, ritenendo che la rete (ndr. internet) non sarebbe stata più soltanto uno strumento di lavoro, condivisione, interconnessione, ma sarebbe diventata anche e soprattutto un luogo virtuale nel quale le persone avrebbero iniziato a costruire comunità facendola diventare sempre più uno strumento indispensabile nelle vite delle persone.

Reti offre servizi a supporto della trasformazione digitale per le Mid & Large Corporate, offrendo servizi di:

- IT Solutions
- Business Consulting
- Managed Service Provider

⁷⁹ Presidente e amministratore delegato della società Reti S.p.a Società Benefit

⁸⁰ con un punteggio di 82.4 ha ottenuto anche il certificato di Bcorp, con questo risultato Reti S.p.a SB si colloca tra le 3.790 imprese che a livello mondiale hanno ottenuto la certificazione da parte di B Lab

La Società vanta opera principalmente con clienti provenienti di settori «IT spending» quali BFSI, IT, Telco e Manufacturing, e vanta consolidate partnership con i principali IT Vendor internazionali (Microsoft, Apple, Cisco, Oracle, ecc.).


Il capitale sociale (€ 2,5 milioni) è così suddiviso: 80,01% Paneghini Holding S.r.l., 19,99% di altri azionisti (“Mercato”).

Nell’esercizio 2021 Reti ha realizzato ricavi per € 24,9 milioni (€ 21,8 milioni nell’esercizio 2020) di cui il 6% realizzati all’estero.

I dipendenti della Società al 31 dicembre 2021 sono 331⁸¹.

Una delle caratteristiche di questa società è la sua costante attività di innovazione, formazione e scouting tecnologico; il cuore pulsante di queste attività è il Campus Engineering Solutions & Technologies, asset strategico di oltre 20.000 mq che permette alla società di innovarsi restando competitiva attraverso le proprie proposte innovative sul mercato tanto mutevole e veloce quale quello dell’IT Consulting.

La storia



Fonte: Bilancio di esercizio Reti S.p.a SB al 31.12.2021

⁸¹ Dati provenienti dal Bilancio di esercizio al 31.12.2021 di Reti S.p.a SB
https://reti.it/wp-content/uploads/2022/05/Reti_Relazione-integrata-sulla-gestione-e-nota-integrativa-2021.pdf

Il driver che ha mosso Reti a diventare società Benefit è il credere in un sistema aziendale fondato sulla sostenibilità e sulla creazione di valore per la totalità degli stakeholder

La qualifica di Società Benefit fornisce garanzie agli stakeholder che un'impresa persegue la propria missione nel futuro in modo responsabile.

Il raggiungimento di questo obiettivo avviene in modo responsabile, sostenibile e trasparente, bilanciando l'interesse dei soci con quello degli stakeholder al fine di avere un impatto sempre maggiore e migliore.

In qualità di Società Benefit che si vede tra i vari obblighi quello della rendicontazione degli obiettivi prefissati, Reti ha inserito nel proprio Statuto quattro finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire nello svolgimento della propria attività di impresa.

Questi pilastri per il raggiungimento del beneficio comune sono:

- **Interdipendenza:** attraverso il rafforzamento del legame con il territorio e sostenendo la formazione e l'ingresso nel mondo del lavoro delle nuove generazioni e categorie di lavoratori svantaggiati. Attraverso questa buona pratica, la società assume il ruolo di essere ponte tra il mondo del lavoro e il territorio circostante. Altra forma con cui la società punta a garantire l'indipendenza è il garantire la possibilità ai diversi stakeholder di entrare a contatto con l'azienda e di usufruire dei servizi offerti dalla società ma che non rappresentano la sua attività *core*⁸²
- **Benessere e sviluppo delle persone**⁸³: per raggiungerlo la società cerca di aumentare il benessere e la soddisfazione di tutto il personale, applicando misure specifiche che vadano a migliorare la situazione in cui versa il dipendente stesso dall'adozione dello smart working a misure più costumizzate⁸⁴

⁸² Ad esempio attraverso l'utilizzo delle giovani start up del territorio di usufruire del programma di incubatore di idee ed acceleratore delle stesse, o attraverso l'utilizzo congiunto del *campus*

⁸³ Nel 2021 Reti S.p.a SB ha ricevuto il riconoscimento come *Italy Best Employer 2021*

⁸⁴ esempi di queste pratiche di "welfare aziendale" sono:

- **Eccellenza Tecnologica:** la società pianifica di raggiungerla e creare al contempo un impatto positivo sulla comunità valorizzando attraverso l'innovazione e la progettazione di soluzioni e servizi sempre più sostenibili, ad esempio nel corso del 2021 ha dato il via ad un tavolo di lavoro dedicato all'analisi dell'impatto generato dai progetti avviati e da quelli portati a termine nel passato, allo scopo di individuare metriche che aiutino a monitorare gli effetti realizzati a beneficio delle persone e del pianeta

L'impegno da parte di Reti prevede quattro linee di azione e aree di impatto:



Fonte: Bilancio di esercizio Reti S.p.a SB al 31.12.2021

-
- il riconoscimento del 60% della retribuzione ai genitori in congedo parentale (invece del 30% garantito dalla legislazione vigente)
 - la concessione di 5 giornate di permesso in più dopo la nascita del figlio e 3 giornate di permesso retribuito per malattia dei figli fino a 3 anni
 - il fatto che i lavoratori possono cedere le proprie ferie ai colleghi in difficoltà
 - il riconoscimento del 100% della retribuzione ai lavoratori affetti da malattie oncologiche e/o malattie cronico degenerative
 - è previsto un monte ore illimitato per l'effettuazione di visite specialistiche
 - rimborsi per le rette degli asili nido
 - si sta intraprendendo un percorso di prevenzione e contrasto delle violenze di genere

- **Sostenibilità Ambientale:** Reti S.p.a SB ha un ambizioso progetto di sostenibilità ambientale da attuare attraverso la trasformazione del proprio modello di business da tipo estrattivo (che consuma più di quanto produce) al tipo rigenerativo, che quindi grazie ad un utilizzo responsabile delle risorse rimette nel sistema maggiori risorse di quelle effettivamente utilizzate.

Un esempio di come la società abbia applicato delle politiche sostenibili è il fatto che per la costruzione del proprio campus non abbia optato per la cementificazione delle aree rurali adiacenti all'head quater, bensì abbia preferito riqualificare gli edifici già presenti nel territorio dandogli nuova vita e migliorandone l'impronta energetica attraverso la loro riqualificazione.

Reti S.p.a SB risulta essere tutt'ora una realtà in forte crescita caratterizzata dalla voglia di migliorare i propri servizi cercando di raggiungere nuovi traguardi sempre più sfidanti dei precedenti. Nel farlo però mantiene un approccio molto umano e cerca sempre di approcciarsi al suo motore (tutti gli stakeholders coinvolti nell'attività d'impresa) in modo coinvolgente e sostenibile sotto il più ampio spettro possibile.

CAPITOLO 5. La società benefit: criticità del paradigma ed evoluzione della normativa

5.1 Una panoramica sui vantaggi e svantaggi del modello Benefit

Si ormai giunti alla parte della nostra analisi in cui si andrà ad elencare con un analisi punto per punto i vantaggi e i limiti che comporta il passaggio a società Benefit.

Inizieremo con una piccola digressione cercando di ricordare quali sono i motivi che possono spingere all'approccio di questo nuovo paradigma, proseguiremo poi con i pro e i contro e poi andremo ad analizzare i principali vantaggi a livello fiscale, vero cuore dell'intera indagine.

Come abbiamo precedentemente analizzato⁸⁵ si è visto che il modello di impresa caratteristico delle società Benefit è caratterizzato dalla commistione tra scopo di lucro (come una normale società commerciale) e il raggiungimento di un obiettivo molto più alto e filantropico, il bene comune.

Si ricorda inoltre che l'Italia è stato il primo Paese all'interno dell'Unione europea ad aver introdotto all'interno del proprio ordinamento la forma giuridica della società Benefit e che nell'arco di poco tempo⁸⁶ il numero di Società Benefit nel territorio italiano è più che triplicato, arrivando ad oggi a vantare un numero di società Benefit regolarmente registrate all'interno del registro delle imprese pari a 1922⁸⁷ società.

Le società Benefit sono presenti in ogni regione d'Italia, sorprendentemente la concentrazione maggiore di SB è nel Lazio, mentre la regione con la concentrazione minore di SB è la Puglia, impressionante pensare però che questa regione abbia iniziato a stanziare fondi cospicui per accelerare il processo di transizione al prototipo sostenibile⁸⁸.

⁸⁵ Capitolo 1

⁸⁶ Dati Assonime, si prende in considerazione il biennio 2020 - 2022

⁸⁷ Dato al 31.03.2022 il numero di Società Benefit pre-pandemia era di solamente 500 imprese

⁸⁸ Dati Asso Benefit aggiornati al 27.04.2022

Questo modello come vedremo più nel dettaglio nel paragrafo successivo, è stato ampiamente incoraggiato dal nostro Legislatore proponendo (anche se finora sono solo delle misure embrionali ma in forte sviluppo) dei vantaggi fiscali interessanti.

Diventare una società Benefit porta vantaggi per tutti gli attori presenti nel panorama della società, dal consumatore finale, all'azionista fino all'amministrazione.

Andiamo quindi a identificare quali sono i principali motivi che spingono una società a voler diventare una società Benefit, identificando dapprima i principali vantaggi del modello di fare impresa sostenibile, si andranno poi ad elencare (per poter mettere il lettore nella situazione da potersi creare una visione imparziale e libera da qualunque *bias*) i principali limiti alla decisione di voler aderire al modello Benefit.

Iniziamo quindi sul perché scegliere di diventare una società Benefit elencando i principali vantaggi:

- **Aumento della percezione del valore della società nel mercato** questo è uno dei principali vantaggi della conversione al nuovo prototipo di fare impresa.

Il motivo principale è dovuto al senso di responsabilità che caratterizza questo tipo di società; infatti, quando una società si presenta sul mercato vantando principi cardine quali la volontà di rendere il mondo un posto migliore o il desiderio di migliorare l'ambiente socioeconomico che circonda la società stessa, il mercato si attende che tale "promessa" sia mantenuta.

Perché tra il dire di voler aiutare il pianeta o la comunità che gravita attorno la società ed effettivamente farlo ci sono di mezzo tanti piccoli *step* concreti che possono essere minuziosamente esaminati dal mercato in senso lato⁸⁹.

⁸⁹ Si ricorda l'obbligo per le Società Benefit di redigere ogni anno l'impact report, documento nel quale si andranno ad analizzare tutte le attività portate a termine dalla società al fine di raggiungere lo scopo del beneficio comune, spiegando come si è riusciti a raggiungere quel determinato risultato o su come la società si sia vista impossibilitata a farlo

Se le promesse tanto decantate verranno effettivamente mantenute, la società acquisirà molta credibilità nel mercato aumentandone il proprio valore aggiunto.

- **Benefici in termini di SEO⁹⁰** questa tipologia di vantaggio la si può definire come vantaggio “collaterale” in quanto non è uno dei motivi principe per cui una società decide di abbracciare il modello Benefit, eppure, l’aver una buona posizione all’interno delle pagine di ricerca dei vari browser implica dei grossi vantaggi in termini di immagine per la società Benefit.

Una buona visibilità innescherebbe dei circoli virtuosi che si autoalimentano in quanto maggior visibilità del sito istituzionale della società Benefit non solo attirerebbe nuovi potenziali clienti o talenti, bensì permetterebbe alla società di entrare a contatto con realtà di sponsorizzazione e editori multimediali che potrebbero essere interessati ad una collaborazione.

- **Si invia un messaggio diretto alla comunità in cui risiede la società** facendo questo non solo la società si dimostra attenta a rendersi disponibile a soddisfare i bisogni della comunità in cui si trova, ma inizia a diventare ricettacolo per i nuovi talenti locali (e non).
- **La responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione viene ridotta** lo status di società Benefit garantisce una protezione legale agli amministratori, il motivo è il bilanciamento tra gli interessi finanziari e gli interessi che finanziari non sono.

⁹⁰ SEO è un acronimo inglese che sta per "ottimizzazione dei motori di ricerca". Maggiore sarà la visibilità all’interno dei browser, e maggiore sarà la probabilità che si attiri l’attenzione e conseguentemente si attirino nuovi clienti potenziali.

Questa possibilità è garantita solo se la società ha optato per il regime di “delega di attribuzioni”⁹¹, altrimenti la responsabilità rimarrebbe in solido in capo allo stesso Cda.

- **Maggiori diritti per gli azionisti** grazie al modello Benefit e all’inserimento all’interno dell’atto costitutivo degli obiettivi gli azionisti della società hanno la garanzia di mantenere le proprie azioni all’interno di una società che ha l’obbligo di mantenere la propria missione sociale anche nel futuro.

Con questo approccio, la società è in grado di attirare investimenti di notevole portata e finanziamenti di lungo periodo evitando quindi l’esposizione ad investimenti volatili a breve termine.

La motivazione che spinge l’investitore a voler acquistare azioni di una società Benefit non sono di carattere speculative o che puntano ad un arricchimento veloce, il prototipo di azionista di una società Benefit comprende che per il raggiungimento degli obiettivi prefissatisi dalla società ci vorrà tempo e denaro, ma il ritorno non avrà solo un impatto finanziario, bensì sarà motore per altre esternalità positive che nel lungo periodo porteranno alla realizzazione del piano della società stessa.

- **Raggiungimento di posizioni di leadership in un mercato ancora poco esplorato** il mondo delle società Benefit per quanto possa essere attraente risulta essere tuttora un mercato in cui ci sono ancora molte possibilità da scoprire.

Modificare il proprio approccio al modo di fare impresa e abbracciare il nuovo prototipo Benefit permetterà alle società che ne faranno parte, di far parte di un gruppo elitario di imprese ed essere quindi in prima fila per poter al meglio cavalcare l’ondata della novità e sfruttarla a proprio vantaggio.

⁹¹ Come abbiamo visto all’interno del capitolo 2 in questo tipo di regime la società individua un amministratore responsabile del raggiungimento del beneficio comune.

- **Accesso agevolato al credito** lo status di società Benefit e il miglioramento delle loro performance nel corso degli anni può far accrescere il valore della società stessa agli occhi del mercato e farla diventare più appetibile nel momento in cui è un tipo di società maggiormente protetta dal lato legale, della responsabilità degli amministratori e dal lato della trasparenza del proprio operato nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Inoltre, la Comunità europea ha promosso numerose iniziative per il sostenimento delle aziende che desiderano riconvertirsi in un'ottica green.

L'investitore di una società Benefit sicuramente si sentirà molto più al corrente dell'andamento della società grazie alle periodiche rendicontazioni che la società Benefit deve obbligatoriamente fornire, inoltre le aziende che rendono noto il proprio ESG rating⁹² in bilancio (non ancora obbligatorio) si dimostrano più attraenti agli occhi degli investitori.

I parametri ESG possono essere considerati anche come importanti parametri per la valutazione del rischio di investimento per potenziali nuovi investitori.

Dopo aver identificato i principali vantaggi delle società Benefit, risulta naturale porsi un'altra tipologia di domanda, ossia come mai gli investitori dovrebbero essere attratti dalle azioni emesse da una società Benefit?

⁹² Report che mira a certificare la solidità di un'azienda sotto il punto di vista ambientali, sociale e di stabilità nella governance

I quattro motivi per cui una società Benefit attrae maggiori capitali nel mercato:

La sostenibilità è un concetto che fa migliorare le prestazioni della società e attira gli investitori un sondaggio portato avanti dall'Università Bocconi di Milano⁹³ ha dimostrato (su un campione di 200 aziende partecipanti al trial) che quasi l'88% delle società recensite che hanno adottato forti pratiche per la sostenibilità ambientale all'interno del proprio business, dimostrano una migliore performance operativa.

Il risultato dell'analisi ha portato alla conclusione che queste società sono state in grado di generare una migliore performance operativa in generale e migliori flussi di cassa derivanti dagli investimenti.

- **Gli investitori nel mercato sono molto interessati agli indicatori ESG (environmental, social and corporate governance) della società** una governance forte, insieme ad una gestione efficace dei fattori di capitale umano e ambientale aumenta la provabilità che le aziende riusciranno a gestire nel lungo periodo il rischio d'impresa.
- **L'obiettivo del beneficio comune funge da calamita per gli imprenditori** sempre più imprenditori provenienti dalle più lontane realtà aziendali si stanno sensibilizzando all'argomento della preservazione delle risorse e del pianeta e del miglioramento delle condizioni di vita delle persone, grazie a questo interesse in comune le società Benefit stanno sempre più diventando ponti che uniscono realtà diverse creando collaborazioni sempre più valide e durature all'interno del panorama industriale italiano-

⁹³ Società benefit, profili giuridici ed economico aziendali, Carlo Bella-Vite Pellegrino e Raul Caruso Egea 2021

- **L’informativa non finanziaria (DNF)⁹⁴ sta assumendo un ruolo sempre più centrale nelle decisioni di investimento da parte degli azionisti** sempre più investitori affermano la propria preferenza nell’investire in società che con cadenza periodica pubblicano reportistica riguardante i rischi non finanziari, permette loro di essere maggiormente consapevoli dei rischi che corrono investendo il loro capitale.

Come abbiamo precedentemente accennato, al fine di riuscire a meglio descrivere la realtà caratterizzante le società Benefit si rende necessario non solo elencare gli aspetti positivi ma anche indagare sui limiti che tale modello presenta.

Eccoci, dunque, all’analisi dei principali svantaggi del modello Benefit:

- **Presenza di vincoli di reportistica periodica** uno degli obblighi principali delle società Benefit è quello di pubblicare annualmente l’impact report, non essendoci una chiara definizione di cosa deve essere inserito o meno all’interno del report, molte società potrebbero avere difficoltà nell’assolvimento di tale obbligo di legge.
- **Facile comparazione tra Società Benefit da parte degli investitori** per la società benefit, l’impact report può rivelarsi un’arma a doppio taglio in quanto permette di creare maggior senso di appartenenza all’investitore e farlo sentire come parte della società stessa ma d’altro canto espone la società a possibili confronti con ciò che altre società Benefit sono riuscite a concludere nel corso dell’anno, soprattutto grazie alla comparazione dei parametri ESG tra le varie imprese un investitore potrebbe decidere di dirottare i propri

⁹⁴ Trattasi di informativa introdotta con la direttiva 214/95/UE recepita in Italia con Dlgs 254/16, è un’informativa in cui è dato risalto ad aspetti di carattere ambientale, sociale (relazione con consumatori e con la collettività di riferimento), di gestione del personale, di tutela dei diritti umani e di lotta alla corruzione

investimenti presso un'altra società Benefit che sembra più "redditiva"

- **Pericolo greenwashing** si corre il pericolo che le società Benefit al fine di risaltare rispetto alle concorrenti inseriscano all'interno dell'impact report delle informazioni false o incomplete non fornendo al mercato un'informazione chiara e corretta
- **Una platea di investitori ristretta** uno degli aspetti che caratterizza il beneficio comune è il fatto che non lo si raggiunge nel breve periodo, questo implica che le azioni di una società Benefit possano risultare meno attraenti agli occhi degli investitori rispetto ad azioni più speculative che promettono alti rendimenti al prezzo di un'alta volatilità del titolo.
- **Pagamento di una quota associativa per mantenere lo status di società Benefit e Bcorp**
- **Nebulosità nella normativa che disciplina le società Benefit** può rendere difficile per la società la gestione dell'attività mantenendosi aggiornata con le normative in costante evoluzione.

Ora che abbiamo avuto modo di prendere confidenza con i vari pro e contro del modello Benefit, ci apprestiamo ad analizzare all'interno del prossimo capitolo un aspetto molto caro agli imprenditori, i vantaggi sotto il livello fiscale di essere una società Benefit.

5.2 I principali vantaggi fiscali nell'approccio al modello Benefit

Si è quasi giunti al termine del nostro viaggio all'interno del mondo Benefit, viaggio nel quale abbiamo avuto modo di capire insieme quali fossero le caratteristiche principali di questo settore la cui crescita è e continua ad essere esponenziale.

È quindi giunto il momento di analizzare uno degli aspetti probabilmente più complessi dell'intera argomentazione, ossia i principali benefici sotto il profilo fiscale.

Partiamo dal presupposto che la normativa fiscale ad oggi vigente nell'ordinamento italiano è stata recentemente⁹⁵ implementata e regolata.

La normativa cardine che disciplina i benefici fiscali di cui può godere una società Benefit è il decreto-legge 19 Maggio 2020 n.34, il cosiddetto decreto "Rilancio".

La normativa fiscale ad oggi vigente prevede un unico beneficio fiscale in sede di costituzione di una società Benefit o di trasformazione di una società preesistente in una società Benefit.

Il decreto difatti prevede un bonus per le società Benefit⁹⁶, ossia la concessione a titolo di de minimis⁹⁷ un credito d'imposta⁹⁸ pari al 50% delle spese di costituzione o

⁹⁵ Si fa riferimento al decreto del direttoriale 4 Maggio 2022, il cui scopo è quello di andare a regolare le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione per l'ottenimento dei benefici fiscali derivanti dal fatto di essere società Benefit

⁹⁶ Articolo 38-ter

⁹⁷ Secondo l'articolo 87 del Trattato dell'Unione Europea, il regime "de minimis" consiste in una serie di aiuti di piccola entità che non eccedono i massimali stabiliti; pertanto, tale regime per entrare in vigore non ha bisogno dell'obbligo di notifica alla commissione europea, ottenendo maggior spazio di manovra per i governi.

Secondo la normativa europea un'impresa beneficiaria (la società benefit) o un ente senza scopo di lucro non ha diritto a ricevere un "ammontare di agevolazioni in denaro superiore a 200.000 euro nel corso di un periodo di tre esercizi annuali, se opera in qualsiasi settore, oppure a 25.000 euro sempre in tre esercizi se esercita attività agricola o a 30.000 euro se opera nel settore della pesca e dell'acquacoltura" ai sensi, rispettivamente, dei Regolamenti UE nn.1407 e 1408 del 2013 e n. 717/2014.

⁹⁸ Per credito d'imposta si intende qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti delle casse dell'Erario dello Stato, magari perché ha fruito delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente. Qualora si verificasse questa situazione detto credito può essere utilizzato per andare a compensare eventuali debiti, per il pagamento delle imposte dovute e infine, quando ammesso dalla casistica, se ne può richiedere il rimborso, nella dichiarazione dei redditi.

Il massimo importo erogabile degli aiuti de minimis può essere ottenuto o con un solo tipo di agevolazione o anche attraverso una sommatoria di agevolazioni ottenute grazie a diverse tipologie di aiuti che vanno imputate nel momento della loro concessione. Tali aiuti vengono definiti come "sovvenzioni diretta in denaro", cioè il valore monetario, se vengono versati successivamente alla concessione, devono essere attualizzati a tale momento a partire dalla data del versamento di essi. Il tasso di attualizzazione è quello della data del provvedimento di concessione dell'aiuto.

trasformazione sostenute dalla società Benefit⁹⁹ (articolo 38-ter, comma 2-bis) a partire dal 19 Luglio 2020, data di entrata in vigore del precedentemente denominato decreto “Rilancio”.

Tenendo conto del fatto che la manovra viene effettuata in regime di “de minimis” il massimo importo utilizzabile in compensazione delle imposte e dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti erogatori ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997¹⁰⁰ da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di diecimila euro¹⁰¹.

La Legge 106/2021, di conversione del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni-bis”), ha ampliato la platea delle categorie dei costi agevolati ed esteso la possibilità di fruire del credito in oggetto per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2021¹⁰².

Viene naturale quindi pensare che lo strumento del credito d’imposta è ad oggi uno tra i principali sistemi adottati dal Governo italiano per agevolare e promuovere nuove iniziative a livello economico, lo si è quindi utilizzato per incentivare la transizione dell’imprenditoria italiana “vecchio stampo” verso il nuovo modello Benefit, in grado di convogliare in un unico soggetto giuridico sia lo scopo di lucro che, una o più, finalità di interesse comune, a beneficio di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività socio-culturali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.

Grazie al decreto direttoriale 4 Maggio 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha delineato i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso al contributo in favore delle società Benefit di cui al decreto interministeriale del 12 Novembre 2021.

Il fondo per garantire lo stanziamento delle risorse necessarie per garantire la richiesta dei contributi è stato attivato il 18 Novembre 2021 dal MISE con apposito atto, il decreto MISE del 12 Novembre 2021.

Per tale misura sono quindi stati stanziati complessivamente dieci milioni di euro, sette dei quali destinati alla soddisfazione del credito d’imposta, la rimanente parte invece

⁹⁹ Il tax credit è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 con il codice tributo “6976” come reso noto dalla Risoluzione 42 E dell’AdE del 27 luglio 2022.

¹⁰⁰ Non è quindi possibile ottenere la somma a credito a titolo di rimborso, si deve dunque dedurre che tale somma non rientri nel calcolo della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP

¹⁰¹ Articolo 38-ter, comma 2-bis

¹⁰² Articolo 19 bis D.L. n. 73/2021

verrà destinata all'attività di promozione; il fine di quest'ultimo stanziamento di dimensioni più ridotte è la sensibilizzazione e l'incentivazione della creazione di nuove società Benefit.

Nell'ambito del c.d. Decreto "Aiuti" (D.L. n. 50/2022), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 91 del 15 luglio 2022, il credito d'imposta è stato esteso a tutto l'anno 2022 comprovando come il Governo, il Parlamento e la Pubblica amministrazione continuano a ritenere strategica la trasformazione delle Società Benefit, incentivandola.

Come è logico aspettarsi la normativa prevede determinati requisiti che devono essere rispettati per poter presentare la richiesta di agevolazione, nello specifico possono beneficiare dell'agevolazione le imprese di qualunque dimensione, che alla data di presentazione dell'istanza:

- siano costituite e regolarmente iscritte e attive all'interno del Registro delle imprese del territorio
 - abbiano sostenuto spese per la costituzione o trasformazione della propria società in società Benefit, con decorrenza dal 19 Luglio 2020¹⁰³, fino al 31 Dicembre 2021
 - disponga di una sede principale o secondaria in Italia
 - svolga la propria attività economica in Italia
 - sia nella situazione di poter esercitare appieno e liberamente i propri diritti, quindi non situazioni di liquidazione volontaria o che sia sottoposta a procedure concorsuali
-
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del

¹⁰³ Data di entrata in vigore del decreto Rilancio

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni¹⁰⁴.

Ricordiamo che sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione o la trasformazione in società Benefit sostenute a decorrere dal 19 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021; tra le spese ammissibili¹⁰⁵ e rimborsabili sottoforma di credito d'imposta possiamo individuare le spese:

- notarili
- di iscrizione al Registro delle Imprese
- spese inerenti all'assistenza professionale e consulenza in ambito di transazione al nuovo prototipo aziendale

da tenere bene a mente che non si considerano quali spese ammissibili per l'agevolazione statale le spese relative a imposte e tasse.

L'imposta sul valore aggiunto viene ammessa all'agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo che non è possibile recuperare.

L'unico modo di presentare l'istanza per richiedere il bonus è in via telematica ed è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente¹⁰⁶ o soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione, nel caso in cui la società sia amministrata da una moltitudine di soggetti (quindi una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche) l'accesso alla procedura informatica può avvenire lo stesso, previo accreditamento degli soggetti amministratori nel sito e dopo la verifica dei loro poteri di firma.

¹⁰⁴ Le sanzioni interdittive sono:

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi

¹⁰⁵ Articolo 38-ter comma 2 bis, D.L. 19 Maggio 2020 n.34

¹⁰⁶ Informazione che si può facilmente ritrovare all'interno del certificato camerale depositato

Nella domanda i soggetti richiedenti devono allegare, tra le altre cose, l'elenco complessivo delle spese sostenute¹⁰⁷ e l'importo dell'agevolazione richiesta.

La normativa prevede la possibilità di cumulare l'agevolazione con degli altri aiuti a titolo *di de minimis*, rispettando i limiti del cumulo previsti dalla normativa dell'unione europea in materia di aiuti di importanza minore.

Ovviamente, l'agevolazione del credito d'imposta può essere revocata dal MISE nel caso in cui:

- sia accertata, a seguito della sua concessione, l'assenza di uno o più requisiti richiesti
- il soggetto richiedente si opponesse allo svolgimento dei controlli
- venga accertato da parte dell'Agenzia delle Entrate una indebita fruizione dell'agevolazione

Non è solo quindi previsto da normativa la revoca dell'agevolazione stessa, bensì anche una sanzione pari all'1% degli importi complessivamente ricevuti¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Come documentazione a supporto per l'espletazione delle verifiche successive alla presentazione della domanda bisogna allegare all'istanza la documentazione attestante la costituzione o la trasformazione della società Benefit, ossia i titoli di spesa (in formato esclusivamente elettronico) inoltre per provare l'effettività della spesa si rende necessario allegare anche l'estratto del conto corrente dal quale si evincano l'effettività dei pagamenti sostenuti

¹⁰⁸ L'importo minimo della sanzione è stato fissato per € 2.000

CAPITOLO 6. Conclusioni e spunti di riflessione

Siamo ormai giunti al termine di questa lunga riflessione.

La ricerca contenuta in questo lavoro ha permesso di dare al lettore degli strumenti utili per potersi meglio orientare all'interno di quella che è la complessa e nebulosa tematica degli aspetti legati ai benefici¹⁰⁹ sotto il profilo fiscale.

Durante tutta la dissertazione si è cercato di mantenere una certa coerenza tra i temi trattati, seguendo quel *fil rouge* di cui abbiamo parlato nell'introduzione.

Questa guida ha portato inevitabilmente ad affrontare le tematiche riportate al titolo di ogni capitolo della discussione, partendo dalla definizione di che cosa fosse una società Benefit, arrivando a dare una collocazione non solo temporale ma attribuendole anche una posizione a livello legislativo e fiscale.

La naturale evoluzione della tesi ha visto poi una progressiva focalizzazione in quello che è il concetto di inerenza dei costi *in primis* come infarinatura generale prendendo poi un taglio squisitamente fiscale, andando, all'interno del terzo capitolo, ad analizzare come l'inerenza dei costi si sposi all'interno del paradigma del modello Benefit.

Si è poi portato ad esempio per manifestare la bontà e soprattutto applicabilità del modello un caso studio, la società Reti S.p.a, prima società Benefit italiana ad aver concluso con successo il processo di quotazione alla Borsa Italiana.

Confermando come il prototipo aziendale della società Benefit possa non solo coniugare perfettamente l'aspetto del *profit* e del *non profit*, ma anche e soprattutto portare valore e lustro alla società che adotta tale prototipo.

Per poter far sì che il lettore avesse gli strumenti per crearsi una propria idea non condizionata si è poi andati a sviscerare nel quinto capitolo quali sono i principali benefici e punti di miglioramento che caratterizzano il prototipo Benefit.

¹⁰⁹ Per benefici non si intendono i soli benefici di carattere fiscale (principale argomento della trattazione) ma accogliere una visione più olistica che permetta di vedere la bontà e la necessità nell'adottare questo nuovo prototipo di fare impresa.

E poi, come ultimo step prima di concludere la dissertazione, si è andati ad analizzare uno tra i principali benefici della società Benefit, il vantaggio fiscale di adottare questa nuova forma di fare impresa.

Si è deciso di dare particolare enfasi a questo aspetto in quanto considerato uno dei maggiori driver utilizzati dai vari governi per incentivare l'adozione di questo modello all'interno del settore privato.

Con l'introduzione del prototipo di fare impresa benefit, il principale risultato è il fatto che le imprese stiano diventando sempre più consapevoli dell'importanza di un approccio sostenibile alla loro attività.

La loro scelta nel perseguimento di uno scopo altruistico e la decisione di formalizzare tale scelta all'interno del proprio statuto cristallizzando questo orientamento, fa sì che tali società siano sempre alla ricerca del bilanciamento tra la necessità di perseguire gli interessi economici e la realizzazione del beneficio comune prescelto dai soci.

Il modo di intendere i termini di questa dialettica e di conseguenza la nozione stessa di bilanciamento è il perno attorno al quale ruota la soluzione delle diverse problematiche che possono presentarsi nella gestione delle società benefit, sia sul terreno della disciplina societaria che su quello fiscale.

Sul primo versante, l'ambiguità del dettato normativo non permette di giungere a interpretazioni univoche circa il rapporto tra il beneficio comune e lo scopo lucrativo o mutualistico.

Non risulta quindi del tutto chiaro se tali scopi debbano considerarsi come interessi di pari importanza o se invece lo scopo del beneficio comune debba essere perseguito in modo strumentale al perseguimento dello scopo mutualistico.

Per quanto riguarda il versante fiscale, risulta decisiva la fattispecie nella quale l'implementazione delle finalità altruistiche debba essere realizzata in seno all'attività lucrativa e nel rispetto di essa.

A risultato di ciò, avviene che i costi sopportati per trasformare in senso sostenibile l'attività dell'impresa integrano a pieno titolo la nuova nozione di inerenza dei costi.

D'altra parte, la permanenza delle società benefit nel modello di partenza (lucrativo o mutualistico), contribuisce a spiegare la scelta di non riconoscere loro agevolazioni dal punto di vista dell'imposizione reddituale, né sotto forma di aliquote ridotte né tramite crediti d'imposta.

E' vero infatti che il perseguimento di finalità altruistiche integra un comportamento meritevole per le esternalità positive che è in grado di riversare sulla collettività; tuttavia la constatazione che tale obiettivo debba essere realizzato in seno all'attività lucrativa e nel rispetto di essa fa sì che tale condotta virtuosa non necessariamente comprima l'utile o addirittura, se aggancia il mercato, lo aumenti, con conseguente difficoltà a riconoscere il trattamento agevolato e comunque individuarne il parametro di determinazione.

Nonostante i vantaggi fiscali (principale leva che smuove l'interesse collettivo degli imprenditori indecisi se adottare o meno il prototipo Benefit) siano ancora nella fase embrionale della loro ideazione e che quindi vi sia ancora moltissima incertezza e confusione nell'interpretazione della normativa fiscale, possiamo considerare questo gesto da parte del legislatore come il primo passo verso l'avvio di un cambiamento radicale.

Il cambiamento libero è il miglior cambiamento che si possa sperare.

Sarà questa la vera direzione verso cui il sistema Italia si dovrà dirigere a parere di chi scrive.

Il fine non è solo quello della produzione di valore aggiunto derivante unicamente dal consumo, convertendo il concetto di impresa dall'essere un "peso" per il mondo, ad uno strumento a servizio e soprattutto "per" il mondo.

Il motto delle società Benefit è "*B the Change*" che parafrasa la locuzione "essere il cambiamento" ossia essere la miglior società "per" il mondo e non del mondo.

Speriamo che questo prototipo aziendale e mindset connesso possa prosperare e continuare sempre più ad attecchire all'interno del sistema economico mondiale.

Ringraziamenti

Un grazie speciale per tutte le persone che nell'arco di questo viaggio mi sono state vicino, abbiamo condiviso dei momenti a dir poco magici.

Non basterebbero intere enciclopedie per esprimere ciò che provo per voi, sappiate che siete la parte migliore di me.

Un grazie speciale alle mie due realtà, la mia famiglia, le mie origini, radici ma allo stesso tempo ali che mi hanno permesso di scegliere sempre liberamente con giudizio e istinto il mio percorso di vita, restandomi sempre accanto e sostenendomi nei momenti di difficoltà, ecco, il raggiungimento di questo grande traguardo, ve lo dedico tutto.

Grazie mamma per essere stata sempre la mia prima consigliera nonché amica fidata, hai avuto la forza per insegnarmi cosa vuol dire lavorare all'interno di un ambiente prettamente maschile, incoraggiandomi sempre a lottare per i miei obiettivi, celebrandoli sempre assieme.

Grazie Papà, perché ho saputo apprendere da te la tua caparbità e forza d'animo, uno dei tuoi tratti distintivi è senza dubbio la determinazione e il fatto che non molli mai.

Un grazie al mio amato fratellino, Luca, ti definisco ancora "piccolo" ma in realtà ormai stai diventando un uomo a tutti gli effetti, sono molto orgogliosa della persona che sei, con la tua bontà d'animo e senso di giustizia mi fai da grande esempio.

Un grazie anche alla mia nonna, che ha sempre una parola gentile e il sorriso sul viso quando mi vede e realizza quanta strada abbia percorso.

La seconda categoria di ringraziamenti va invece alla mia seconda famiglia, quella che ho scelto, all'amore della mia vita, Steven.

Sappi che sei il motivo per cui al mattino mi sveglio felice, vivere con te è davvero una benedizione, non smetterò mai di pensarlo, per cui questo è per te, GRAZIE.

Una famiglia però non si considera completa se di questa non fanno parte gli amici di sempre, sappiate che sono onorata di considerarmi vostra amica.

Mi ritengo una persona molto introversa e per me è difficile legare con qualcuno, ma sappiate che voglio bene ad ognuno di voi, davvero dal profondo del mio cuore.

Mi avete regalato le giornate più belle e spensierate di sempre solo per citarne alcune tra le esperienze più vivide posso annoverare la vita a Venezia, le uscite il sabato sera al

Vino, l'università che sembrava così difficile ma che in realtà è passata in un secondo
oppure l'aver condiviso con me il lavoro d'ufficio.

Se dovessi fare un bilancio tra il dare e l'avere della mia vita finora, posso
assolutamente dire di essere una ragazza molto fortunata per poter sempre contare su
persone così belle come voi.

Bibliografia

- B. BERTARINI – *Op. Cit.* - La società benefit: spunti di riflessione sulle nuove prospettive del settore non profit. L'evoluzione e l'affermazione del settore non profit
- nell'ordinamento giuridico italiano: osservazioni di contesto. – Diritto e Giustizia, Giuffrè
- Editore.

- SANTUARI A., *Le onlus Profili civili, amministrativi e fiscali*, Padova

- MARASA' G., *Impresa, scopo di lucro ed economicità*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2014,

- Paul Polman, *Net positive: How Courageous Companies Thrive by Giving More than they Take* 2021

- John Mackey, *Conscious Capitalism, liberating the Heroic Spirits of Business* 2014

- Giuffrè editore, *Le società Benefit officina di diritto*, 2021

- Carlo Bellavite Pellegrini, Raul Caruso per Egea, *Società Benefit: profili giuridici ed economico aziendali*

- Key Editore, Marco Cristiano Petrassi con prefazione di Mauro dal Barba, *Le società Benefit per le imprese pubbliche e private*

- Cacucci Editore. LUISS dipartimento di Giurisprudenza, professoressa Barbara De Donno e Professoressa Livia Ventura, *Dalla Benefit corporation alla società Benefit*

Sitografia

- <https://www.ticonsiglio.com/bonus-societa-benefit/>
- <https://www.soluzionetasse.com/societa-benefit-cosa-sono-come-funzionano-e-quali-vantaggi-hanno/>
- <https://www.dirittoconsenso.it/2021/06/21/societa-benefit-inquadramento-normativo-e-obiettivi/>
- <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/13600-societ-benefit-e-inerenza-dei-costi-possibile-superamento-delle-critiche.html>
- <https://www.altalex.com/guide/societa-benefit>
- <https://ldp-ita.com/inerenza-fiscale-costi-attivita-beneficio-comune-societa-benefit/>
- <https://www.rivistadirittotributario.it/2021/06/25/il-bilanciamento-tra-scopo-lucrativo-e-beneficio-comune-nelle-societa-benefit-profili-fiscali-e-societari/>
- <https://edizioni.simone.it/2022/02/10/ambiente-costituzione-modifica/>
- https://www.donne.it/societa-benefit-che-cosa-e-vantaggi/?gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1UIBhDHQMnb1IRcCD2iKp42SJcIptWhhuj9oYn-DIFjoZCb6zmCH70aAs48EALw_wcB
- <https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14426-le-societa-benefit-2021.html#:~:text=Ad%20oggi%20in%20Italia%20vi,la%20creazione%20di%20societ%C3%A0%20Benefit.>
- https://www.ilsole24ore.com/art/imprese-e-boom-societa-benefit-nell-anno-covid-19-AEEtGIT?refresh_ce=1
- https://consulenzaesg.it/societa-benefit?gclid=Cj0KCQjwgMqSBhDCARIsAIIVN1WIPzHuYuJonZcoGR3h85vE9eaKkyW1RGUleOrLz72amJgRJDVGyA4aAipqEALw_wcB
- <https://goodpoint.it/societa-benefit-b-corp-e-impresa-sociale-differenze/>
- <https://www.cantiereterzosettore.it/cose-il-terzo-settore/>
- [https://www.forumterzosettore.it/2021/10/15/in-crescita-il-settore-non-profit-in-italia/#:~:text=I%20nuovi%20dati%20Istat%20\(anno%202019\),-](https://www.forumterzosettore.it/2021/10/15/in-crescita-il-settore-non-profit-in-italia/#:~:text=I%20nuovi%20dati%20Istat%20(anno%202019),-)

[15%20Ottobre%202021&text=Le%20istituzioni%20non%20profit%20sono_data%20del%2031%20dicembre%202019.](#)

- [https://www.istat.it/storage/ASI/2020/Asi_2021.pdf](#)
- [https://edizioni.simone.it/2022/02/10/ambiente-costituzione-modifica/](#)
- [https://temi.camera.it/leg18/temi/modifiche-agli-articoli-9-e-41-della-costituzione-in-materia-di-tutela-dell-ambiente.html](#)
- [https://www.centrostudilivattino.it/con-la-riforma-degli-art-9-e-41-ecologicamente-corretto-entra-in-costituzione/](#)
- [https://impactinternational.com/complete-guide-to-impact-entrepreneurship/](#)
- [https://www.societabenefit.net/testo-di-legge/](#)
- [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=15G00222&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=5](#)

- [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=0&art.flagTipoArticolo=6&art.codiceRedazionale=15G00222&art.idArticolo=1&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2015-12-30&art.progressivo=0](#)

- [https://isocertificazioni.it/app/certificazione-iso-26000-responsabilita-sociale-organizzazioni-brescia-bergamo-milano-torino-verona-mantova-cremona.aspx](#)

- [https://www.sardegnaimpresa.eu/it/la-norma-iso-26000-sulla-responsabilita-sociale-delle-imprese](#)

- <http://www.rivistaodc.eu/scopo-lucro-e-beneficio-comune-nelle-societa-benefit>
- <https://www.confartigianatovicenza.it/cosa-sono-i-contratti-di-rete/#:~:text=Il%20contratto%20di%20rete%20%C3%A8,iscritte%20al%20registro%20delle%20imprese.>
- <https://www.informazionefiscale.it/cosa-sono-le-start-up-innovative>
- <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative>
- <https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/enti-terzo-settore/>
- <https://www.diritto.it/la-vigilanza-dellautorita-garante-della-concorrenza-del-mercato-sulle-societa-benefit/>
- <https://www.societabenefit.net/wp-content/uploads/2017/02/Assonime-Benefit-Corporation.pdf>
- <https://www.ilsole24ore.com/art/nelle-societa-benefit-costi-l-attivita-sociale-sono-deducibili-AEIGYHZB>
- <https://ldp-ita.com/inerenza-fiscale-costi-attivita-beneficio-comune-societa-benefit/>

- <https://www.altalex.com/documents/news/2018/07/10/il-principio-d-inerenza-dei-costi-nell-evoluzione-della-giurisprudenza-di-legittimita>
- https://www.mysolution.it/globalassets/nuovomysolution/pdf-approfondimenti/fisco/2020/11/20_11_12-commento-barone.pdf
- <https://ldp-ita.com/inerenza-fiscale-costi-attivita-beneficio-comune-societa-benefit/>
- <https://www.altalex.com/documents/news/2018/07/10/il-principio-d-inerenza-dei-costi-nell-evoluzione-della-giurisprudenza-di-legittimita>
- https://www.mysolution.it/globalassets/nuovomysolution/pdf-approfondimenti/fisco/2020/11/20_11_12-commento-barone.pdf
- https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/2021/2021_09%20-%20Settembre/29%20-%20Societ%C3%A0%20benefit/Slides%20-%20Dott_%20Federica%20Fugiglando.pdf
- <https://www.ilsole24ore.com/art/nelle-societa-benefit-costi-l-attivita-sociale-sono-deducibili-AEIGYHQB>
- https://www.assonime.it/attivita-editoriale/giurisprudenza-delle-imposte/Documents/Beraldo%20Fascicolo%203_21.pdf
- <https://www.baldassarri.com/senza-categoria/componenti-negativi-e-principio-di-inerenza-art-109-t-u-i-r/#:~:text=109%20comma%205%20del%20TUIR,ricavi%20o%20altri%20proventi%20che>
- <https://www.studiocerbone.com/corte-cassazione-ordinanza-11-gennaio-2018-n-450-accertamento-recupero-costi-considerando-principio-dellinerenza-la-deducibilita-condizioni-inerenza-allattivitadimp/#:~:text=450%20%E2%80%93%20Accertamento%20con%20recupero%20di,'attivit%C3%A0%20d'impresa%20%E2%80%93%20Nozione>
- <https://reti.it/chi-siamo/#BCorp>

- <https://reti.it/wp-content/uploads/2022/07/2022-07-13-RETI-CS-BEST-FOR-THE-WORLD.pdf>
- https://www.ilsole24ore.com/art/in-italia-arriva-rivoluzione-esg-spinta-banche-energia-servizi-AEIDxqTB?refresh_ce=1
- <https://www.soldionline.it/notizie/azioni-italia/reti-debutto-aim-italia-10-settembre-2020>
- <https://www.reti.it/wp-content/uploads/2021/01/2020-08-25-CS-Reti-CPA.pdf>
- <https://partitaiva24.it/le-societa-benefit/>
- <https://benefitcorporationsforgood.com/blog/2020/8/12/9-advantages-of-benefit-corporations>
- <https://www.cohnreznick.com/insights/benefit-corporations-what-are-advantages-disadvantages-and-impact-not-profit-organizations#:~:text=The%20Potential%20Disadvantages%20of%20a,and%20the%20public%20is%20required.>
- <https://courses.lumenlearning.com/wm-introductiontobusiness/chapter/benefit-corporations/>
- <https://www.legalzoom.com/articles/turning-your-business-into-a-benefit-corporation>

- <https://123dok.org/article/i-vantaggi-gli-svantaggi-dell-essere-societ%C3%A0-benefit.dy4vle5y>
- <https://assobenefit.org/articoli/attivo-il-credito-di-imposta-per-le-societa-benefit-2>
- <https://assobenefit.org/>
- <https://www.societabenefit.net/elenco-delle-societa-benefit/>
- https://hidrasocietabenefit.it/servizi-di-valore/pianificazione-finanziaria-controllo-strategico-3p/rating-esg-cose-e-come-misurarilo/?gads&gclid=CjwKCAjw6MKXBhA5EiwANWLODGFg_taoFfNzW8gAkmX8sbavWGT8rYyrGqi1WVfMpf4tzw4UkkiPBoCxNsQAvD_BwE
- <https://www.michaelpage.it/advice/consigli-di-management/business-insights/l%E2%80%99impatto-delle-practice-di-sostenibilit%C3%A0-sulle>
- <https://www.esg-rating.it/informativa-non-finanziaria-di-sostenibilita-dnf/>
- [https://www.noverim.it/blog/via-alle-agevolazioni-fiscali-per-le-societ-benefit-un-modello-dimpresa-da-promuovere-e-sostenere#:~:text=34%2F2020%20\(%E2%80%9Cc.d.%20Decreto,o%20trasformazione%20in%20societ%C3%A0%20benefit.](https://www.noverim.it/blog/via-alle-agevolazioni-fiscali-per-le-societ-benefit-un-modello-dimpresa-da-promuovere-e-sostenere#:~:text=34%2F2020%20(%E2%80%9Cc.d.%20Decreto,o%20trasformazione%20in%20societ%C3%A0%20benefit.)
- <https://www.ilsole24ore.com/art/i-vantaggi-essere-societa-benefit-ecco-passi-fare-trasformare-l-azienda-AEra641>

- <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/credito-d-imposta-societa-benefit?fbclid=IwAR0SLlz0BsT6eLOysKz49St1xTU9RJea-ZXAZzBlapZPI7bf6ykKWf-xFUc>
- <https://www.fidinam.com/it/blog/italia-decreto-rilancio-agevolazioni-fiscali-per-le-societ%C3%A0-benefit>
- <https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/05/07/societa-benefit-via-incentivi>
- <https://www.ticonsiglio.com/bonus-societa-benefit/>
- <https://web.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/01231dl.htm>